

IL DOGANALISTA

n. 6 Novembre-Dicembre 2012



primo piano 3-8

Circolare n. 16/D
Procedure di accertamento dell'origine
di **Benedetto Santacroce**
Ettore Sbandi

attualità 9-10

2013 - Doing Business in Italy
di **Danilo Desiderio**

fisco 11-16

"Redditest" codice verde o rosso?
di **Gianni Gargano**
Vincenzo Guastella

professioni 17

Marina Calderone rieletta al vertice CUP

speciale europa 19-24

Deposito doganale quale scegliere
Norme di origine preferenziali
Giappone: scheda doganale
"Dubbio fondato" circa l'origine delle merci
a cura di **Mauro Giffoni**

giurisprudenza 25-28

Nuove funzioni della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
di **Domenico Ventresca**

dogane 29-32

Sistema VIES mancata comunicazione
di **Francesco Campanile**
Andrea Colantuono

formazione 33-35

Formazione apprendimento continuo
di **Antonio Rossano**

osservatorio 36-37

Giurisprudenza comunitaria e nazionale
di **Alessandro Fruscione**

centro studi 39

Sportello internazionalizzazione

filo diretto 40

Classificazione doganale delle parti e degli accessori
di **Mattia Carbognani**

Buon Natale

Gesëende Kersfees

Idah Saldan Wa Sanah Jadidah
Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun

Mele Kalikimaka
Jutalime pivaluarit ukiortame pivaluaritlo

Gajan Kristnaskon
Maligayan Pasko

Joyeux Noel

Kala Christouyenna

Merry Christmas

God Jul, or Gledelig Jul

Feliz Natal

Feliz Navidad

Fröhliche Weihnachten

Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto



Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXV - n. 6 - Novembre-Dicembre 2012

Direttore Responsabile: Walter Orlando

Comitato di Redazione: Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Enrico Perticone, Eugenio Pizzichelli.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

Sito Internet: www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it

Pubblicità: Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21

Stampa: Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Foto di copertina: "Adorazione dei Magi", 1303 Giotto - Cappella degli Scrovegni

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana





*Il Presidente del Consiglio Nazionale degli
spedizionieri doganali, i consiglieri, il direttore, la
segreteria, la redazione porgono a tutti i migliori auguri
di buon Natale e felice anno nuovo.*

Abbiamo pubblicato il testo integrale della circolare n. 16/D diramata dall'Agenzia delle Dogane il 12 novembre 2012 ed abbiamo constatato che alcune trascurabili criticità, naturali in sede di prima applicazione e rodaggio, sono state subito risolte e superate. Le modifiche introdotte dalla circolare vanno nella direzione indicata da tempo per le semplificazioni delle procedure doganali, riducendo i tempi dello sdoganamento e permettendo la realizzazione del dettato del Codice doganale comunitario che prevede che i controlli devono essere effettuati nello stesso luogo e nello stesso momento. Ormai l'impegno profuso dall'Agenzia delle Dogane consentirà a breve, appena superate le ultime criticità nel dialogo con alcuni uffici (n.d.r. Usmaf), di passare alla fase 2 consentendo "la consultazione per via telematica degli esiti relativi a tali dichiarazioni". Né vanno in questa fase trascurate le altre innovazioni già previste che saranno attivate a breve: il pre-clearing e la verifica delle merci effettuata "nel luogo di scarico delle merci" indicato dal soggetto AEO titolare di procedura domiciliata. Con la telematizzazione H23 e l'esito comunicato direttamente agli operatori si ridurranno notevolmente i tempi delle operazioni doganali decongestionando gli uffici doganali e i terminal portuali. In questa fase è opportuno ricorrere all'istituto dell'asseverazione, in modo da fornire ai clienti la documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali.

Circolare n. 16/D

Oggetto

Estensione della dichiarazione telematica con firma digitale alle operazioni in procedura ordinaria di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito.

Estensione dello sdoganamento telematico alle operazioni in procedura domiciliata di introduzione in deposito.

Semplificazione degli adempimenti connessi allo svincolo in procedura ordinaria (prospetto di svincolo).

Scarico automatizzato in caso di manipolazione delle merci introdotte in deposito.

1) Premessa

Con la presente circolare si completa il percorso per la digitalizzazione delle dichiarazioni doganali, con l'eliminazione dei casi residuali in cui è richiesta la copia cartacea delle dichiarazioni comunque trasmesse al Servizio Telematico Doganale (dichiarazioni in procedura ordinaria di importazione definitiva, di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea e dichiarazioni in procedura ordinaria e di domiciliata di introduzione in deposito).

A tal fine è stata razionalizzata

la gestione delle dichiarazioni in oggetto, semplificando taluni processi nel seguito dettagliati ed è stata predisposta la nuova versione del tracciato del messaggio IM (ver. 2.0 - "Registrazione della dichiarazione di importazione e di introduzione in deposito") che, insieme alle regole e alle condizioni per la compilazione, è stata pubblicata in data 29 Febbraio u.s., con apposita comunicazione di questa Direzione, nella homepage e nella sezione "e-customs.it" del portale dell'Agenzia ⁽¹⁾, onde consentire agli operatori economici di effettuare gli adeguamenti dei propri sistemi informatici.

I test condotti dagli operatori economici nell'ambiente di prova del Servizio Telematico Doganale hanno avuto esito positivo e nel corso del tavolo tecnico e-customs, a cui partecipano le associazioni e le federazioni di settore, del 1 agosto 2012, queste ne hanno richiesto la più rapida attuazione. Il tracciato del messaggio IM è stato aggiornato con:

- l'introduzione del nuovo campo (prog. 15) "pre-clearing", predisposto per un prossimo utilizzo nell'ambito della procedura omonima. Al momento tale campo non deve essere valorizzato (campo vuoto);

(1) Pubblicata anche nell'appendice del manuale per l'utente pubblicata nell'ambiente di prova del servizio telematico doganale.

• l'introduzione del nuovo campo (prog. 30.2) "Codice e CIN luogo di scarico delle merci", predisposto per consentire ai soggetti AEO, titolari di procedura domiciliata, di indicare un luogo di scarico diverso da quello di visita merci (prog. 30.1). Al momento tale campo non deve essere valorizzato (campo vuoto).

Il nuovo messaggio IM consente:

a) l'invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, e il conseguente sdoganamento telematico, per le operazioni di introduzione in deposito in procedura di domiciliata, attualmente presentate via EDI con il messaggio B7;

b) l'invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e di introduzione in deposito in procedura ordinaria, attualmente presentate via EDI con i messaggi B1 e B7;

c) lo scarico automatizzato delle partite di merce precedentemente introdotte in deposito doganale che, a seguito delle manipolazioni usuali previste dall'allegato 72 del Reg. (CEE) n. 2454/93, hanno subito una variazione del codice delle merci. In tali casi, nei corrispondenti campi del tracciato del messaggio IM1 (rif. da 44.4 a 44.13), vanno indicati gli estremi della dichiarazione da esitare, il codice delle merci precedentemente introdotte in deposito, con la relativa massa netta, unitamente all'eventuale quantità espressa nell'unità di misura supplementare

prevista nella tariffa doganale;

d) l'invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, per l'estrazione di merce dal deposito di tipo E, gestito come deposito di tipo D⁽²⁾. Tali dichiarazioni sono immediatamente svincolate, in quanto l'eventuale selezione per il controllo in linea è stata eseguita all'atto dell'introduzione in deposito. Nelle more della conclusione delle conseguenti modifiche al CDC - Circuito Doganale di Controllo, le dichiarazioni in parola sono comunque da intendersi immediatamente svincolate, anche nel caso di selezione "CD" o "VM". Si precisa che per esigenze tecnico-operative tali dichiarazioni devono essere trasmesse durante l'orario di operatività dell'ufficio di controllo, nella giornata in cui è effettuata l'estrazione delle merci dal deposito.

Si precisa che per il trattamento delle dichiarazioni di introduzione in deposito presentate ad un ufficio doganale diverso da quello di controllo nulla è innovato riguardo all'iter corrente. Pertanto ai predetti uffici devono essere inviati distinti messaggi IM, il primo all'atto del vincolo delle merci al regime del deposito (ufficio di vincolo), il secondo all'atto dell'introduzione delle merci nel deposito (ufficio di controllo).

2) Trattamento delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata.

Con la completa telematizzazione delle dichiarazioni in parola, in applicazione dell'art. 2, comma 6,

della Determinazione Direttoriale n°158326 del 14 dicembre 2010, per i soggetti titolari di procedura di domiciliata per il regime di introduzione in deposito, sorge l'obbligo dell'invio delle relative dichiarazioni telematiche mediante l'utilizzo del msg. IM⁽³⁾ che sostituisce l'obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione nelle scritture.

Considerate le difficoltà manifestate dagli operatori economici di disporre tempestivamente di tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione della casella 33 (codice delle merci), l'inesatta indicazione di tale casella non dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (TULD), a condizione che la presentazione della relativa dichiarazione di esito sia preceduta dalla rettifica del codice delle merci indicato nella dichiarazione di vincolo al regime del deposito.

Per le dichiarazioni in parola si applicano le istruzioni diramate con la nota n. 2417 del 2 luglio 2004⁽⁴⁾ e con la circolare n. 22/D del 26 novembre 2009 per quanto non espressamente modificato dalla presente.

3) Trattamento delle dichiarazioni di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito in procedura ordinaria.

L'utilizzo del messaggio "IM" per le dichiarazioni della specie, pur non essendo al momento oggetto di obblighi comunitari o nazio-

(2) Deve risultare dall'apposito disciplinare per la procedura domiciliata.

(3) Redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

(4) Si riportano di seguito gli aspetti rilevanti di tale nota coordinati (in grassetto) con quanto successivamente disposto dalla circolare 22/D del 2009:

Il tempo massimo intercorrente tra la ricezione della dichiarazione telematica e quello di invio dell'esito definitivo è determinato in funzione del tempo di intervento dell'ufficio di controllo presso il luogo di partenza delle merci, come registrato sull'archivio delle autorizzazioni del sistema AIDA. Tale tempo è stato preimpostato con i valori, forniti dalle Direzioni Regionali competenti sui singoli luoghi; in mancanza di segnalazioni in merito si è registrato sull'archivio il tempo standard di 90 minuti; tali valori possono essere all'occorrenza modificati tramite un'apposita funzione da parte degli uffici territoriali preposti; le relative istruzioni in meri-

nali, è fortemente consigliato, in considerazione delle semplificazioni introdotte.

La presentazione delle dichiarazioni in parola, avviene mediante l'invio di un messaggio IM, firmato digitalmente ⁽⁵⁾, che sostituisce la presentazione della relativa dichiarazione cartacea con firma autografa (redatta sul modello DAU o su carta vergine); di conseguenza la stampa su carta vergine di eventuali copie cartacee della dichiarazione telematica non richiedono l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni ⁽⁶⁾.

L'accettazione della dichiarazione in A.I.D.A. è notificata all'operatore economico mediante l'invio di un messaggio contenente, almeno, il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione e gli estremi di annotazione sul conto di debito.

Il dichiarante, ai fini dello svincolo, presenta all'ufficio doganale competente, per ciascuna dichiarazione telematica inviata, un foglio di riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè:

- gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);
- i dati contabili relativi all'annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif. casella B del DAU);
- la lista dei documenti allegati alla dichiarazione; a cui allegare tutti i documenti a sostegno della dichiarazione - conformemente a quanto previsto dall'art. 62, comma 2, Reg.

CEE n. 2913/1992 e dall'art. 218 delle DAC.

Nel foglio di riepilogo va inoltre evidenziato:

a) l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione nei casi di operazioni di perfezionamento attivo e di ammissione temporanea di cui all'art. 497 par. 3 del Reg. (CEE) n. 2454/93 e in ogni altra ipotesi in cui è necessaria una preventiva autorizzazione;

b) la prestazione di idonea garanzia per tutti i casi - compresi quelli di cui al punto a) - in cui tale obbligo è previsto dalle vigenti norme.

L'assolvimento degli obblighi indicati ai precedenti punti a) e b) deve trovare riscontro nelle attestazioni di prassi indicate nel campo note, rif. 44.31 del messaggio IM.

Nelle more dell'attivazione dello Sportello unico doganale e del nuovo Portale per l'interoperabilità che consentiranno la consultazione per via telematica degli esiti relativi a tali dichiarazioni, il front office dell'ufficio, dopo aver verificato l'ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b), comunica all'operatore economico l'esito del circuito doganale di controllo, attivando la funzione Operazioni Doganali > Completamenti > Registrazione convalida presente nel menu di AIDA:

- nel caso di dichiarazione selezionata "CA" provvede alla stampa del prospetto di svincolo, contenente i dati di riepilogo della bolletta, utilizzando l'apposito pulsante

presente in Operazioni Doganali > Consultazione > Interrogazione > Bolletta e procede alla consegna all'operatore, senza l'apposizione di ulteriori attestazioni. Tale prospetto sostituisce la stampa del certificato di svincolo previsto attualmente in AIDA. Il prospetto di svincolo riporta, tra l'altro:

- a. il codice di svincolo,
- b. il codice fiscale del funzionario che ha eseguito la convalida,
- c. il codice fiscale e il nominativo del funzionario che ha eseguito il calcolo del codice di svincolo,
- d. la lista dei container,
- e. la lista delle partite scaricate con i relativi dati quantitativi;

• nel caso di operazioni selezionate dal sistema per un controllo (CD, CS, VM), l'ufficio controlli provvede, dopo aver eseguito il controllo richiesto ed averne inserito l'esito in AIDA, alla stampa e alla consegna del prospetto di svincolo.

Al fine di produrre il prospetto di svincolo su un unico foglio ⁽⁷⁾, riducendo il consumo di carta, la stampa, ove previsto, deve essere impostata con l'opzione "Pagine per facciata" al valore "2" e con la selezione fronte-retro. Gli uffici processi automatizzati sono invitati a razionalizzare la distribuzione delle stampanti, fornendo agli uffici preposti, per quanto possibile, quelle abilitate alla stampa fronte-retro. L'ufficio doganale procede all'archiviazione dei documenti (foglio di riepilogo e documenti a sostegno allegati).

to formano oggetto di una separata comunicazione. Inoltre nel caso in cui il file inviato contenga solo dichiarazioni con esito "svincolata", è garantito, nella maggioranza dei casi, l'invio di tale esito definitivo entro il tempo massimo di 5 minuti. Presso gli uffici che assicurano un'operatività estesa alle 24 ore, il servizio per la presentazione delle dichiarazioni telematiche è disponibile dalle ore 01:00 alle ore 24:00. Presso gli altri uffici il servizio è invece disponibile sino all'ora in cui termina l'operatività dell'ufficio controlli, anticipata di un numero di minuti pari a quelli del tempo di intervento - registrato sugli archivi - relativo al luogo autorizzato indicato nella dichiarazione. La fascia oraria di operatività degli uffici di controllo è stata determinata dalle Direzioni Regionali in base alle istanze degli operatori del proprio bacino di utenza.

(5) Redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

(6) Art. n. 205, par. 3, sesto trattino del Reg. (CEE) n. 2454/1993.

Nota prot. n. 10249/RU/DCGT dell'8 marzo 2012, diretta agli uffici territoriali dell'Agenzia.

(7) Nei casi in cui il numero dei singoli non è superiore a 4.

Ai fini del rilascio delle merci da parte del gestore dei magazzini/recinti di temporanea custodia, si fa presente che, per il tramite delle funzionalità previste nell'ambito del colloquio gestori T.C., i titolari dei citati luoghi dispongono di un messaggio per conoscere le partite di propria competenza scaricate da una dichiarazione doganale (cfr. manuale per l'utente del STD - tipo messaggio 3) a riprova dell'effettivo espletamento delle formalità doganali da parte del dichiarante, senza che il dichiarante presenti documentazione cartacea.

Qualora il gestore del magazzino non abbia ancora attivato il colloquio automatizzato, il dichiarante presenta il prospetto di svincolo, corredandolo, se del caso, di eventuali ulteriori informazioni per l'estrazione della merce dal magazzino/recinto.

Nelle more dell'attivazione delle funzionalità per la digitalizzazione degli adempimenti al varco di uscita, l'operatore economico presenta presso quest'ultimo il prospetto di svincolo, per l'espletamento delle relative formalità.

4) Procedura di soccorso

Se, all'atto della presentazione della dichiarazione:

- il sistema informatico dell'Agenzia e l'applicazione informatica dell'operatore non sono funzionanti, la dichiarazione deve essere presentata osservando la procedura cartacea alternativa;

- è soltanto l'applicazione informatica dell'operatore economico a non essere funzionante, deve essere presentata la dichiarazione cartacea unitamente al supporto informatico (dispositivi USB, CD, DVD, etc.) contenente i dati di quest'ultima, predisposti secondo il tracciato del messaggio IM-IM1 (cfr. Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unifica-

ti") e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk (cfr. Assistenza online per i servizi dell'Agenzia delle Dogane); ove ciò non fosse praticabile è consentita, in via eccezionale, la presentazione della sola dichiarazione cartacea;

- qualora il sistema informatico dell'Agenzia registrasse un malfunzionamento relativo alla sola ricezione e gestione del messaggio IM, la dichiarazione può essere trasmessa/presentata utilizzando i messaggi B1 e B7.

Nei casi di cui sopra, in cui è prevista la presentazione della dichiarazione cartacea, con firma autografa, la stampa della stessa può essere effettuata su carta vergine, alle condizioni previste dalla nota prot. n. 10249/RU/DCGT dell'8 marzo 2012, diretta agli uffici territoriali dell'Agenzia.

5) Modalità tecnico operative

Ulteriori dettagli operativi nonché il complesso della normativa di riferimento sono pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it, nella sezione "In un click", seguendo il percorso "e-customs.it - AIDA" e nella sezione assistenza online.

Le istruzioni operative di dettaglio per gli uffici sono disponibili per tutti gli utenti selezionando l'"Assistenza on line" presente nella homepage di AIDA e, per gli utenti abilitati, direttamente all'interno dell'applicazione selezionando il simbolo "?" presente nella parte superiore destra del menu dell'applicazione.

6) Richieste di assistenza da parte degli operatori economici e degli uffici

Le modalità per richiedere assistenza e per eventuali segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti sono pubblicate nella sezione "Assistenza on-line" "Come fare per Richiedere assistenza" del sito internet dell'Agenzia delle Do-

gane. Le modalità per richiedere assistenza e per eventuali segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti da parte degli uffici territoriali, sono pubblicate nella sezione "Assistenza on-line Come richiedere assistenza" della Intranet.

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti da parte degli operatori economici e degli Uffici territoriali limitatamente ai test effettuati in ambiente di addestramento, prima della data di estensione in esercizio di cui sotto, devono essere inviate al seguente indirizzo: dogane.helpdesk@agenziadogane.it

7) Disposizioni finali

Le presenti disposizioni sono applicabili dalle ore 08:00 del 27 novembre 2012.

In relazione all'obbligo indicato al paragrafo 2), per le dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata, è consentito, esclusivamente fino a tale data, l'utilizzo delle vigenti procedure.

Al fine di permettere la registrazione della dichiarazione telematica delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura di domiciliata, gli uffici delle dogane e le sezioni operative territoriali interessate devono abilitare, per il tramite dell'apposita funzione, il registro informatizzato "7T" prima dell'avvio in esercizio della nuova procedura.

I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura, avendo cura di informare la scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate.

Il Direttore centrale
Teresa Alvaro

L'origine delle merci è uno dei quattro elementi fondamentali dell'accertamento doganale, la cui corretta determinazione, anche alla luce delle ultime decisioni della Corte di Cassazione (cfr. sent. nn. 13484 e ss., del 27.07.2012) sui connessi profili sanzionatori, risulta avere un rilievo decisivo nel regolare svolgimento delle operazioni di movimentazione di beni da e per l'U.E.

Procedure di accertamento dell'origine

La corretta conduzione del sistema dell'origine produce delle dirette conseguenze in capo all'importatore (ed al suo co-obbligato in solido) che derivano, in molti casi, da un sistema di certificazione che non appare assolutamente adeguato agli attuali meccanismi di gestione dei traffici internazionali. Questa carenza strutturale, che permane nonostante i tentativi di soluzione si protraggano da oltre venti anni, è resa ancora più stringente, da un lato, dalle difficoltà che l'UE ha di gestire gli accordi internazionali con i paesi terzi e, dall'altra, dalla disapplicazione costante e automatica da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità delle regole di buona fede previste dall'art. 220 del Reg. CE n. 2913/92.

Come noto, l'origine si connota come un concetto profondamente giuridico che consente di conferire ad un determinato prodotto una precisa nazionalità che avrà rilievo al momento dell'applicazione della tassazione di confine.

Per tutti i sistemi di origine, preferenziale o non preferenziale, vale però un'identica questione: l'effettiva origine di una merce, ossia la sua rispondenza ai complessi sistemi normativi concessi

dall'UE o da questa concordati con i paesi accordisti, viene certificata dalle autorità doganali o commerciali del paese esportatore che rilascia, a richiesta, i prescritti documenti di origine e di circolazione (su tutti, i documenti Form A o Eur 1), da presentare all'atto dello sdoganamento per godere delle citate esenzioni o riduzioni daziarie.

Appare di tutta evidenza la criticità che accompagna, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista operativo, il tema dell'origine. Al contrario degli altri elementi fondamentali dell'accertamento, infatti, la veridicità dell'origine di un bene non rimane mai esclusivamente nella disponibilità dell'importatore che però, in caso di errori, inesattezze o frodi, rimane sempre e comunque l'unico diretto responsabile di eventuali maggiori diritti doganali dovuti. Se la qualità di una merce, ossia la sua classificazione doganale, può essere attribuita dall'importatore anche sulla base di una verifica fisica della stessa; se allo stesso modo è determinabile la quantità della merce pervenuta; se il valore doganale è pienamente conosciuto e conoscibile sulla base del valore di transazione e degli elementi

eventualmente a questo accessori, l'origine rimane invece un elemento sostanzialmente documentale, dove l'affidamento dell'importatore su un'attestazione posta da autorità estere (di più, sulla base di istanze e documenti presentati da società esportatrici) è totale e, si direbbe, di fatto privo di tutela.

Tuttavia, l'inesattezza o la falsità di tali atti, materiale ed ideologica, non esime il rigido regime di responsabilità previsto per gli operatori comunitari, che invece non hanno praticamente nessuna possibilità di controllo preventivo. Infatti, ove il certificato si riveli falso o non veritiero, all'importatore viene richiesto il pagamento dei dazi all'importazione, perdendo la merce il beneficio della connotazione preferenziale, dovendo quindi scontare la fiscalità standard non privilegiata.

Questa rigidità ha portato il legislatore comunitario ad affrontare la questione già nel 2000 quando, con il Reg. CE n. 2700 del 2000, è stato novellato l'art. 220 del Codice doganale.

A mente della predetta disposizione, non si procede alla contabilizzazione dei dazi a posteriori se l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore del-

l'autorità doganale (anche estera), che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

E ancora, quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce "un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto". Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce però un errore in tal senso "se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale".

Tuttavia, tale norma di maggior tutela per gli obbligati ancora non appare sempre idonea, ad oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore, a garantire a pieno l'affidamento e la buona fede degli operatori economici, nonostante i numerosi interventi chiarificatori

operati dalla Corte di Giustizia.

In effetti, il concetto di "evidenza" che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale continua ad essere sempre più difficilmente riconosciuto in giurisprudenza (di merito e di legittimità) e quasi mai applicato in via amministrativa dalle autorità di controllo che normalmente procedono comunque al recupero a posteriori dei maggiori diritti dovuti.

Il vero problema risiede da un lato nelle difficoltà amministrative in termini di responsabilità che, a fronte di certificati falsi o inesatti, rendono quasi sempre automaticamente opposta all'importatore l'insorgenza del debito doganale; dall'altro, nella problematica gestione da parte delle strutture comunitarie a procedere ai numerosissimi controlli worldwide e che però non sempre sono in grado di offrire piena tutela agli operatori del mercato comunitario.

In proposito, a fronte dell'odierno sistema di gestione dei certificati di origine di fatto inadeguato a tutelare gli operatori comunitari, sarebbe auspicabile il superamento del sistema cartaceo di certificazione, muovendosi piut-

tosto verso un sistema di registrazione degli esportatori extra UE.

Si auspica dunque una radicale riforma del sistema gestionale dell'origine delle merci in dogana, improntato in una logica davvero moderna e soprattutto di maggior tutela per gli operatori economici comunitari, anche abbandonando la certificazione cartacea di origine (unico supporto doganale escluso dal sistema di fascicolazione elettronica di cui alla circolare 22/D/09) e traslando la gestione dell'argomento su un piano totalmente automatizzato, paperless, che consenta agli operatori comunitari di conoscere in anticipo e pubblicamente i soggetti esportatori affidabili perché, ad esempio, iscritti in appositi data base e periodicamente controllati dalle autorità estere.

In questo senso, un'apertura ad un futuro di maggiore garanzia è offerta dal regolamento della Commissione n. 1063 del 2010, relativo però al solo sistema delle preferenze generalizzate, che ha introdotto un sistema di registrazione degli esportatori presso le autorità competenti dei paesi beneficiari al fine di agevolare lo svolgimento di controlli mirati successivi all'esportazione.

*Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi*

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664

Telefax: (080) 3974474

Mobile: 348 6562094

E-mail: spamat@spamat.it



SPAMAT s.n.c.

70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249

Telefax: (080) 2460260

Mobile: 346 3806614

E-mail: spamatbari@spamat.it

SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING

*Le performances
dell'Italia nel
commercio
transfrontaliero
sotto la lente della
Banca Mondiale*

2
0
1
3

Doing Business in Italy

Con l'indagine "Doing Business in Italy 2013" la Banca Mondiale misura l'efficienza del commercio transfrontaliero nel nostro Paese, in particolare di quello marittimo, attraverso un esame delle procedure e delle formalità burocratiche esistenti presso sette principali porti (Cagliari, Catania, Genova, Gioia Tauro, Napoli, Taranto e Trieste). L'analisi parte dalla classificazione dei porti in questione in tre tipologie fondamentali (porti gateway; porti di transhipment e porti regionali), giungendo a conclusioni - non inaspettate - alquanto critiche riguardo i livelli di performance del nostro sistema portuale.

Nonostante infatti venga tracciato un giudizio complessivamente positivo per alcuni porti italiani, in particolare Genova e Catania, ritenuti i più efficienti per quanto riguarda, rispettivamente, i porti gateway e di transhipment/regionali, le medie nazionali ci penalizzano nel rapporto con i nostri competitor europei, dove i tempi ed i costi di sdoganamento delle merci risultano notevolmente più favorevoli agli operatori, anche italiani, che spesso si rivolgono proprio a tali strutture per canalizzare i propri flussi commerciali. Se in Italia infatti è necessario presentare 4 documenti, attendere 19 giorni e pagare \$1.006 per esportare un

container standard, mentre per importare occorre presentare 4 documenti, attendere 17 giorni e spendere \$1.131, nel resto dell'Europa occorrono solo 11 giorni e \$1.004 per esportare ed 11 giorni e \$1.072 per importare. Unico dato positivo, che tuttavia suscita notevoli perplessità, è quello relativo al numero di documenti necessari per concludere un'operazione di import o di export. Nell'indagine della Banca Mondiale si sostiene infatti che a livello europeo occorrerebbero in media 5 documenti per realizzare tali operazioni, mentre in Italia ne basterebbero quattro. L'anomalia è data dal fatto che i documenti necessari al completamento di una operazione doganale (quelli di base sono 3: fattura commerciale, polizza di carico e dichiarazione doganale), dovrebbero essere gli stessi in tutti gli Stati membri, essendo la relativa normativa armonizzata a livello europeo. Non si capisce pertanto il senso di tale indicatore.

Ben più interessanti sono invece le criticità che vengono segnalate dal punto di vista burocratico-amministrativo. In particolare l'indagine mette il dito nella piaga del problema, ben noto agli operatori, relativo allo scarso coordinamento tra gli organismi di controllo, in particolare tra quelli doganali e sanitari. Il Ministero della Salute, infatti,

compie ispezioni doganali tramite due diverse agenzie (i Posti di Ispezione Frontaliera - PIF - responsabili dei controlli su animali o prodotti di origine animale - e gli Uffici di Sanità Marittima Area di Frontiera - USMAF - responsabili dei prodotti alimentari), agenzie che non sono collocate nell'ambito di una struttura gerarchica comune, con evidenti problemi di coordinamento fra le relative procedure.

Inoltre, sempre tali agenzie adottano piattaforme telematiche diverse, non completamente interoperabili con quella delle dogane, e ciò complica la comunicazione e lo scambio di informazioni tra gli organismi in questione, rendendo complesso anche il coordinamento delle procedure ispettive.

Morale della favola: le stesse merci sono spesso soggette a controlli ridondanti, con conseguenti ritardi e aumenti dei costi a carico delle imprese. La Banca Mondiale ricorda infatti che le inefficienze nel settore commerciale causano anche l'aumento dei prezzi sul mercato domestico dei beni importati, impedendo fra l'altro alle aziende italiane di essere competitive nell'export, dati gli alti costi delle materie prime o dei beni intermedi importati dall'estero destinati ad essere inglobati nelle produzioni nazionali da collocare sui mercati

esteri. Una situazione questa che disincentiva gli operatori nazionali ad immettere in libera pratica le loro merci attraverso i porti italiani, spingendoli a preferire i porti di altri Paesi meglio organizzati sotto il profilo dei controlli, con progressiva marginalizzazione del ruolo dell'Italia quale hub di transito e di distribuzione delle merci in Europa.

Altra critica riguarda gli uffici doganali italiani, che secondo la Banca Mondiale garantirebbero in media orari di apertura meno ampi rispetto ad altri uffici doganali europei, dove l'operatività h24 è maggiormente estesa.

Alla luce di quanto emerso dallo studio, l'Italia viene dunque invitata ad ispirarsi a Paesi europei con livelli di performance maggiori nel settore del commercio transfrontaliero marittimo, riformando il proprio settore commerciale, in particolare, seguendo la seguente scaletta:

- Liberalizzazione del settore dei trasporti: gli operatori dei terminal portuali italiani dovrebbero essere in grado di gestire direttamente i servizi di collegamento tra le piattaforme portuali e le reti ferroviarie, in un ambiente competitivo. Ciò contribuirebbe a ridurre i ritardi ed a snellire le operazioni di movimentazione e trasporto dal porto verso l'hinterland e viceversa.

- Introduzione della procedura di presdoganamento o "preclearing": per alleggerire il carico di lavoro dei porti e degli uffici doganali, i container andrebbero sdoganati dalla dogana prima che ne avvenga la partenza verso i porti di destinazione, così da ridurre i tempi d'attesa presso queste ultime piattaforme e, conseguentemente, i tempi d'importazione. Sebbene già sperimentate in alcuni porti italiani, come Genova, i servizi di preclearing andrebbero estesi in tutti i porti nazionali ed utilizzati in maniera più sistematica.

- Promozione del ruolo dell'Operatore Economico Autorizzato: tale status infatti assicura un accesso prioritario e semplificato ad alcune operazioni di carattere doganale, favorendo un abbattimento della percentuale dei rischi a carico degli operatori giudicati in possesso di elevati standard di sicurezza e/o affidabilità, il che si traduce di riflesso in una minore incidenza delle attività ispettive sulle loro spedizioni.

- Utilizzo delle ispezioni extra-portuali: si suggerisce di ridurre la congestione del traffico attraverso una deconcentrazione dei controlli (sia doganali che di altro tipo) presso i punti di arrivo, con redistribuzione del carico ispettivo sulle merci all'interno del territorio, preferibilmente presso i ma-

gazzini di fornitori e importatori o presso centri logistici posti al di fuori delle cinte portuali.

- Incremento dell'autonomia finanziaria dei porti: viene sollecitata una maggiore autonomia finanziaria nella gestione dei porti, con le risorse distribuite ai vari porti in funzione al relativo valore economico e contributo al PIL. In particolare, si raccomanda che una quota dei ricavi generati dall'IVA e dalle accise sulle attività di import ed export venga destinata alle autorità portuali a copertura dei costi di gestione dei porti ed a finanziamento degli investimenti a lungo termine in infrastrutture portuali.

- Attivazione dello Sportello Unico Doganale, con una chiara definizione delle responsabilità delle diverse agenzie coinvolte nei controlli.

- Adattamento delle operazioni doganali alle necessità aziendali: la dogana e le altre agenzie dovrebbero essere riformate in modo tale da adottare orari di lavoro più flessibili e in linea con le necessità aziendali. Anche le norme in materia di mobilità del personale doganale andrebbero riformate, nell'ottica dell'utenza dei servizi doganali, ossia ponendo particolare attenzione alle esigenze legate ai volumi commerciali.

Daniilo Desiderio

Informazioni e consulenza per assicurare la competitività delle società sul mercato dell'Unione europea e mondiale !

Studio Giffoni

International Trade Consultancy

sprl STUDIO GIFFONI bvba
rue Fernand Bernier 15
1060 Bruxelles, Belgio
www.studiogiffoni.com
tel. +32.47.55.82.913
fax +32.2.543.44.44
info@studiogiffoni.com



- Forniamo consulenza in merito alle problematiche doganali e sulle misure antidumping.
- La nostra sede si trova a Bruxelles, contro di tutte le istituzioni internazionali (Comunità europea, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), ...).
- Navigando sul nostro sito internet www.studiogiffoni.com sarete aggiornati sulle ultime novità in materia doganale e antidumping.

Abbonandovi al servizio "Sportello internazionalizzazione", riceverete il bollettino @dogana sulle novità doganali e potete consultare la versione consolidata del codice doganale comunitario e le regole di origine contenute nei protocolli e in altri atti comunitari!! (per maggiori informazioni potete telefonare al n° 06 42004621, fax 06 42004628 - Roma).

“Redditest”

codice verde o rosso?

A seguito dell'approvazione del nuovo “Redditometro”, previsto dall'articolo 22 del D.L. 78 del 2010, che ha modificato l'art. 38 del D.P.R. 600/73, l'Agenzia delle Entrate può accertare maggiori redditi sulla base, non più di presunzioni originate dall'applicazione di specifici coefficienti, ma facendo riferimento alle reali spese sostenute dai contribuenti.

È su questo principio che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.it) – sezione Servizi On Line, un software, denominato “Redditest” che consente al contribuente di verificare la coerenza del reddito prodotto dal proprio nucleo familiare con le spese sostenute nell'anno.

La verifica con il Redditest non è assolutamente obbligatoria, ma è rimessa alla libera scelta del contribuente che, attraverso di esso può verificare la congruenza del proprio reddito rispetto alle spese sostenute. L'utilizzo del programma è assolutamente anonimo e, tengono a precisare al Ministero, nessun dato viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate. Quindi sono del tutto privi di fondamento le voci secondo le quali in caso di risultato non coerente del test venga automaticamente inviato un avviso di accertamento.

Una volta scaricato ed installato il programma vanno compilati una serie di campi in cui inserire le spese principali effettuate in un anno dal nucleo familiare di riferimento.

Il Redditest è composto da sette sezioni: le abitazioni; i mezzi di trasporto; le assicurazioni e i contributi; l'istruzione, il tempo libero e cura per la persona; le spese per attività ricreative e vacanze; le spese varie; gli investimenti e i disinvestimenti.

Il programma, attualmente, consente di valutare la coerenza del proprio reddito con le spese sostenute solo per l'anno 2011. Dopo aver inserito i dati relativi al proprio nucleo familiare: composizione e reddito complessivo – nel quale vanno indicati anche i redditi esenti, esclusi soggetti a tassazione separata, a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva – si passa alla schermata successiva.

1. Sezione - Abitazioni

1.1 Abitazione principale

Bisogna indicare il titolo (proprietà, affitto o altro titolo) in ba-

se al quale si detiene l'immobile nel quale si risiede, e le relative caratteristiche;

1.2 Altre Abitazioni

Bisogna indicare il titolo (proprietà, affitto o altro titolo) in base al quale si detengono eventuali altri immobili e le loro relative caratteristiche;

1.3 Spese per le abitazioni

Bisogna inserire tutte le spese relative agli immobili di cui ai punti precedenti ed in particolare:

* quelle per l'acquisto e la



manutenzione (es. la rata del mutuo, le spese per la manutenzione straordinaria, i canoni di locazione e per i collaboratori domestici);

* quelle per utenze (energia elettrica, telefonia, ecc.);

* quelle per acquisto di elettrodomestici, mobili e arredi ed oggetti d'arte o antiquariato.

2. Sezione mezzi di trasporto

2.1 Mezzi di trasporto

In questa sezione vanno inseriti i dati relativi a tutti i mezzi di trasporto posseduti dal nucleo familiare (automobili, caravan, moto, imbarcazioni a motore e/o a vela, aeromobili, ecc.).

2.2 Spese per mezzi di trasporto

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per l'assi-

curazione dei mezzi di trasporto e gli eventuali canoni di leasing e/o di noleggio.

3. Sezione assicurazioni e contributi

3.1 Assicurazioni

Qui vanno inserite tutte le spese relative alle assicurazioni diverse da quelle sostenute per i mezzi di trasporto (es. vita, infortuni, danni, malattia, ecc.).

3.2 Contributi

Qui vanno inseriti gli importi relativi a tutti i contributi previdenziali versati (sia quelli obbligatori che volontari).

4. Sezione istruzione

Vanno inserite le spese sostenute per i corsi d'istruzione e/o formazione svolti in Italia e/o all'estero.

5. Sezione tempo libero e cura della persona

Vanno inserite le spese per:

* attività ricreative (abbonamenti a eventi sportivi e/o culturali, spese per attività sportive, spese per circoli culturali e ricreativi, spese per pay tv, giochi on line) indicando, inoltre, per quanti giorni si sono posseduti cavalli;

* vacanze;

* cura della persona.

6. Spese varie

7. Investimenti e disinvestimenti

Vanno inserite, per gli anni 2009, 2010 e 2011, le spese sostenute per l'acquisto di terreni edificabili, azioni e/o imbarcazioni e gli eventuali disinvestimenti relativi a questi beni.

Ultimata la compilazione è



BETA-TRANS S.p.A.
C.A.D. BIANCULLI s.r.l.
Centro di Assistenza doganale

2007
50°

Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"

possibile effettuare la "stima della coerenza" del reddito prodotto dal nucleo familiare rispetto alle spese sostenute.

Nella compilazione dei dati vanno considerati, da una parte il reddito complessivo di tutto il nucleo familiare e, dall'altra, per uniformità dei dati da confrontare, le spese sostenute da tutti i componenti del nucleo familiare.

Oltre questa osservazione logica le uniche indicazioni fornite dall'Amministrazione, ad oggi, sono contenute nelle F.A.Q. pubblicate sul sito dell'Agenzia che, per comodità, si riportano in calce al presente articolo.

Ovviamente la non coerenza rilevata dal programma non comporta l'automatico accertamento di un maggior reddito. Il programma è utile solo a verificare la propria posizione ed eventualmente a predisporre le prove che le maggiori spese sono state effettuate con entrate "lecite", quali possono essere, ad esempio, eredità, donazioni, prestiti o risparmi accumulati negli anni precedenti.

Ove mai l'Amministrazione, sulla base delle proprie indagini (che, si ribadisce, esulano dal redditest) dovesse rilevare un'anomalia tra il reddito dichiarato e le spese sostenute, in ogni caso, ha l'obbligo di invitare il contribuente a fornire dati e notizie utili a dimostrare l'assenza di redditi non dichiarati e i motivi che giustificano lo scostamento.

F.A.Q.

Sezione famiglia

D: Nel caso di un contribuente, che convive con una compagna con figli, quale tipologia

di famiglia deve indicarsi?

R: La definizione di famiglia prescinde dal vincolo giuridico e dal criterio fiscale. Si deve fare riferimento alla situazione reale; quindi una coppia non sposata che vive con i figli è considerata come "coppia con due figli".

D: Se il figlio che lavora vive ancora con i genitori, quale tipologia di famiglia bisogna indicare?

R: Sia il figlio convivente che i genitori indicheranno quale tipologia familiare "Coppia con un figlio".

D: Se il nipote vive con la zia, quale tipologia di famiglia bisogna indicare?

R: Si indicherà "Altre tipologie"

D: Se il contribuente nel corso dell'anno si è sposato/separato o trasferito in un altro luogo, quale tipologia di famiglia o area geografica dovrà indicare?

R: Si dovrà fare riferimento alla situazione familiare al 31 dicembre.

D: Si deve fare riferimento all'iscrizione anagrafica quando si indica il Comune di residenza del Nucleo familiare oppure no?

R: Si considera la residenza anagrafica.

D: Se i coniugi risiedono in luoghi diversi, quale è il Comune di residenza della famiglia?

R: Quello in cui risiede il componente della famiglia con il reddito maggiore.

D: Come si calcola il reddito familiare complessivo?

R: Occorre fare la somma del reddito lordo dichiarato da ciascun componente della famiglia. È quello che risulta dai modelli Unico Pf o 730 oppure, quando non esiste l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (per

esempio, in caso di unico datore di lavoro e nessuna spesa da portare in detrazione/deduzione), dal modello Cud. Inoltre, devono essere aggiunti i redditi per i quali non è previsto l'obbligo di dichiarazione, cioè i redditi esenti (ad esempio, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali), quelli soggetti a tassazione separata (per esempio, gli arretrati di lavoro dipendente, il Tfr), a tassazione alla fonte a titolo d'imposta (ad esempio, gli interessi su conti correnti, depositi e certificati di deposito), a imposta sostitutiva (ad esempio, la "cedolare secca") e i redditi esclusi (ad esempio, gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli in caso di separazione/divorzio).

Sezione abitazioni

D: Se nel corso dell'anno si è cambiata e/o acquistata/affittata un'altra abitazione principale come si deve indicare ciò?

R: Nel caso in cui durante l'anno sia cambiata l'abitazione e/o il titolo del possesso, nella sezione "Abitazione principale" è possibile utilizzare il tasto "Aggiungi" e compilare i successivi riquadri "Caso 2", "Caso 3", eccetera. In ogni caso la somma dei mesi dei diversi casi deve essere uguale a 12.

D: Nel caso di comproprietà va indicata in capo ad entrambi i coniugi l'immobile specificando le relative quote di possesso?

R: Sì, vanno indicate le quote di possesso per ciascuno dei proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento dell'immobile.

D: Nel caso di abitazione in affitto, come devono essere indicate le relative informazioni

qualora riguardi due coniugi? Se il contratto è stipulato da uno solo si indica tutto in capo a quest'ultimo?

R: L'affitto deve essere indicato con riferimento al contraente. Nel caso di più contraenti, l'affitto deve essere suddiviso pro quota tra i contraenti aventi causa (locatari).

D: Nelle superfici in metri quadrati richiesti per le abitazioni devono includersi le superfici di eventuali garage, ecc.?

R: Vanno considerate le superfici delle abitazioni escluse le pertinenze (cantina, box, soffitta, ecc.).

D: Dove si va a conoscere la categoria della propria abitazione?

R: Il dato è sicuramente presente nell'atto di acquisto o nella visura catastale.

D: Quando la disponibilità di una abitazione supera i 15 gg si fa riferimento al mese intero? Ergo se non supera i 15 gg il mese non va considerato?

R: Sì.

D: In caso di leasing immobiliare, dove deve essere inserita l'abitazione?

R: Dal momento che il caso è assimilabile ad una locazione, va indicata analogamente come se fosse abitazione "in affitto" con indicazione dell'importo del canone annuo versato e dei mesi di utilizzo.

D: Tra le "Altre Abitazioni" vanno indicate anche le altre tipologie di immobili (negozi, box, terreni, ecc.) o solo quelli ad uso abitativo?

R: Solo quelli ad uso abitativo.

D: Tra le "Altre abitazioni" van-

no indicate solo quelle "a disposizione" del contribuente o anche quelle locate o date in comodato a terzi?

R: Vanno indicate tutte le case possedute e per le quali si è titolari di un diritto reale di godimento ovvero ne sostiene le spese di mantenimento. Pertanto, non vanno inseriti i dati di un immobile dato in locazione o dove abita un familiare che vi ha trasferito la propria residenza.

Sezione spese abitazioni

D: Tra le "Spese" relative alle abitazioni, alla voce "Manutenzione straordinaria" vanno considerati gli impianti di allarme, videocitofono, impianto di teleriscaldamento ? Vanno considerati in tale voce anche eventuali impianti esterni all'abitazione?

Centro Spedizionieri Doganali

Dal 1993, un pool di professionisti e esperti di commercio estero al servizio delle imprese "globali"



Servizi :

- » OPERAZIONI DOGANALI ORDINARIE E IN PROCEDURA DOMEICILIATA
- » INTRASTAT
- » ASSEVERAZIONE
- » MAGAZZINO DOGANALE
- » DEPOSITO IVA
- » DEPOSITO LOGISTICA
- » TRANSITI COMUNITARI
- » RAPPRESENTANZA FISCALE
- » ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTENZIOSO DOGANALE E TRIBUTARIO
- » CONSULENZA E ASSISTENZA DOGANALE ALLE IMPRESE, IN ITALIA E IN CINA
- » CONSULENZA IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, ANCHE ON LINE

Consulenza OnLine :



Con il servizio di **Consulenza online**, mettiamo a tua disposizione, la nostra decennale esperienza nel settore del **commercio internazionale** ed in tutti quegli aspetti ad esso correlati:

COMMERCIO INTERNAZIONALE

- » Classificazione Doganale dei Prodotti;
- » Imposizione Daziaria;
- » Autorizzazioni Ministeriali e Licenze D'importazione;
- » Assistenza nel Contenzioso Doganale, Tributario e Commerciale;
- » Approfondimenti sugli aspetti normativi Doganali e Fiscalità Internazionale;
- » Problematiche nella Contrattualistica Internazionale;
- » Studi su Origine della Merce ed Individuazione Trattamenti Preferenziali (esenzioni daziaria);
- » Schede Paese;

E MOLTO ALTRO ANCORA »

Contatti :

In Italia :
 Tel. 0733 80191 - Fax. 0733 801927
 Site Web : www.centrospedizionieri.it
 eMail : info@centrospedizionieri.it

In Cina :
 Tel/Fax : 0086 020 83652515 - 0086 020 83652519
 eMail : china@centrospedizionieri.it

Visita il sito ed iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita!
 Sarai sempre aggiornato sulle **Novità relative al Commercio Estero!**

www.commercio-internazionale.com

via Lamborghini, 3 62012 Civitanova Marche (MC) - P.IVA 01549080438

(es.: cancello d'ingresso con apertura automatica, impianto di apertura automatica del garage in fabbricato distinto dall'abitazione).

R: Tali spese, dal momento che danno diritto alla detrazione del 36% per ristrutturazione, vanno ricomprese nelle "Spese di ristrutturazione".

D: Tra le "Spese" relative alle abitazioni, alla voce "Manutenzione straordinaria" vanno considerati i costi di realizzazione degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica? Le spese vanno indicate per intero o nel limite di detraibilità?

R: Come tutte le spese che danno diritto alla detrazione del 36% per ristrutturazione o al 55% per "Risparmio energetico" vanno indicate per intero.

D: Tra le "Spese" relative alle abitazioni, alla voce "Telefonia fissa e mobile" vanno considerate solo le spese per le utenze (traffico, ecc.) o anche l'eventuale acquisto dei telefoni? Oppure questi ultimi vanno alla voce delle "Apparecchiature elettroniche"?

R: Vanno incluse anche le spese per l'acquisto o il noleggio di apparecchi telefonici.

D: Tra le "Spese" relative alle abitazioni, alla voce "Telefonia fissa e mobile" vanno considerate solo quelle ad uso esclusivamente personale o, nel caso di imprenditori individuali, anche la quota parte di spesa non deducibile fiscalmente nell'impresa? Queste ultime non dovrebbero essere comprese in quanto è una presunzione fiscale l'utilizzo promiscuo?

R: Va riportata anche la quota

parte di spesa non deducibile fiscalmente nell'impresa.

D: Tra le "Spese" relative alle abitazioni, alla voce "Gas" vanno considerate esclusivamente le spese sostenute per Gas metano o tutte le tipologie di Gas (metano, gasolio e GPL). Le eventuali spese sostenute per altre tipologie di combustibili per il riscaldamento non devono essere indicate? (es.: legname, pellets).

R: Vanno riportate solo le spese sostenute con riferimento a tutte le tipologie di Gas.

D: In caso di spese sostenute per elettrodomestici, arredi, o altro, mediante finanziamenti rateali devono essere considerate le sole rate (comprehensive di interessi) pagate nell'anno?

R: In questa Sezione va indicato il prezzo di acquisto al netto del finanziamento ottenuto, mentre le rate (comprehensive di interessi) pagate nell'anno vanno indicate nella Sezione "Spese varie" alla voce "Restituzioni di prestiti".

D: Le voci spese per energia elettrica, telefonia, gas, vanno compilate per cassa o per competenza?

R: Per cassa.

D: Cosa si intende per elettrodomestici?

R: Sono gli elettrodomestici cosiddetti "bianchi" ovvero i grandi elettrodomestici: frigoriferi, climatizzatori, lavatrici, lavastoviglie ecc.

D: Cosa si intende per apparecchiature elettroniche?

R: Sono gli elettrodomestici cosiddetti "neri" ovvero: televisori, lettori dvd, Home theatre ma anche pc, portatili e tablet.

Sezione mezzi di trasporto

D: Tra i Mezzi di trasporto, va indicato un quadriciclo?

R: Il quadriciclo è assimilato alle minicar.

D: Con specifico riferimento alla voce "Aeromobili ultraleggeri" sono da indicare solo gli aeromobili "leggeri" a motore e gli alianti? È corretto escludere i deltaplani?

R: Sì, vanno esclusi i deltaplani non a motore.

D: Nella sezione Mezzi di trasporto devono essere indicati quelli per i quali sono "sostenute spese di mantenimento". Nella voce Spese di noleggio o leasing di mezzi di trasporto devono essere indicati solo quelli dove la manutenzione è a carico del contribuente?

R: Vanno indicati i canoni di leasing/noleggi pagati nell'anno anche quelli che comprendono le spese di manutenzione.

D: Nella definizione di Spese di noleggio dei mezzi di trasporto devono essere indicati anche i noli a breve? (es.: autovettura 3 giorni). In tale caso si deve compilare la spesa sostenuta ma non il tipo di bene noleggiato tra gli autoveicoli?

R: Sì, va riportata la spesa sostenuta per noli ma non il bene noleggiato tra gli autoveicoli.

D: Fra le moto vanno indicati anche gli scooter? A che cilindrata si fa riferimento?

R: Vanno indicati tutti i motocicli e ciclomotori, anche gli scooter, e la loro potenza in KW. Tali informazioni sono facilmente desumibili dal bollo o dal libretto di circolazione.

D: Le auto ad uso promiscuo devono essere indicate interamente?

R: Le auto ad uso promiscuo devono essere indicate per la parte non riferibile al reddito professionale o d'impresa.

Sezione assicurazioni e contributi

D: Gli importi delle assicurazioni vanno indicati con riferimento all'anno solare o a quello contrattuale?

R: Si deve sempre seguire il criterio c.d. di cassa quindi si deve indicare l'importo totale pagato nell'anno solare.

D: Per eventuali assicurazioni "miste", riferite quindi a più tipologie di assicurazioni, possono essere attribuite ad una sola categoria?

R: Quando non è possibile distinguere gli importi per tipologia di ramo assicurativo, possono essere riferiti alla tipologia prevalente.

D: Nella voce assicurazione "vita" si deve intendere sia le assicurazioni "caso vita" che "caso morte"? Di fatto le cd. "caso vita" pur essendo contrattualmente qualificate come assicurazioni, sono di fatto degli investimenti. Si deve fare riferimento esclusivamente alla forma contrattuale?

R: Sì.

D: Nella voce assicurazione Infortuni non deve essere considerato l'eventuale premio pagato all'Inail da parte di artigiani? questo rappresenta un rischio specifico nell'ambito di impresa peraltro considerato quale costo di gestione dell'impresa e quindi compreso nel relativo conto economico.

R: Sì.

D: Nella voce assicurazione Infortuni deve essere considerato l'eventuale premio pagato all'Inail per il rischio da parte delle casalinghe?

R: Sì.

D: Nel caso di un lavoratore dipendente, che riceva il Cud, vanno considerati in qualche modo i contributi Obbligatori, a carico del dipendente?

R: No.

D: Fra i contributi vanno indicati anche quelli versati dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti? Eventualmente solo la quota a carico del dipendente medesimo?

R: No, non vanno indicati i contributi versati dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti. Vanno indicati solo i contributi versati direttamente dal contribuente.

D: Devono essere indicati i contributi obbligatori previdenziali versati direttamente da artigiani, commercianti e professionisti, all'Inps o alle diverse Casse previdenziali autonome? E' rilevante se tali contributi siano o meno dedotti, nell'ambito d'impresa/professionale, dal reddito complessivo della persona fisica, ovvero non dedotti?

D: Indicare solo i contributi da riportare nel quadro RP del Modello Unico.

D: Tra i contributi versati a titolo di Previdenza complementare, devono essere indicati solo quelli versati autonomamente dal contribuente? o anche quelli trattati direttamente in busta paga in base a contratti collettivi o ad accordi aziendali?

R: Indicare solo i contributi da riportare nel quadro RP del Modello Unico.

Sezione istruzione

D: Vanno indicate sole le quote di frequenza corsi oppure tutte

le spese inerenti l'istruzione (libri in particolare)?

R: Vanno indicate le quote di frequenza e iscrizione ai corsi, nonché le spese per libri e gli altri strumenti connessi di valore significativo.

Sezione tempo libero e cura della persona

D: La voce "Cavalli" esclude la relativa spesa da indicare alla voce "Attività sportive" o devono essere indicate entrambe? In pratica la fruizione di un cavallo in un centro ippico x 1 giorno la settimana previo pagamento di una quota di 1.000 euro l'anno.

Deve essere indicato:

- * il solo costo a titolo di Attività sportiva" per 1.000?;
- * il solo numero di giorni 52 alla voce "Cavalli"?
- * entrambi i valori ? (giorni e costo sostenuto)?

R: In questo caso devono essere indicate solo la spese per attività sportive.

Sezione spese varie

D: Nella voce "Assegni periodici corrisposti all'ex coniuge" devono essere comprese anche le somme pagate per il mantenimento dei figli o solo quelli per il coniuge?

R: Deve essere indicato solo l'importo destinato all'ex coniuge.

D: Le spese sanitarie devono essere indicate interamente?

R: Sì, ma solo le spese effettivamente sostenute, quindi al netto dei rimborsi delle assicurazioni sanitarie.

Gianni Gargano
Vincenzo Guastella

Marina Calderone rieletta al vertice CUP

Riportiamo il comunicato stampa del Comitato Unitario degli Ordini e dei Collegi Professionali - CUP - relativo alle nomine per il triennio 2012/2015.

Roma, 18 ottobre 2012

La Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, è stata rieletta con consenso unanime al vertice del Cup Nazionale per il triennio 2012-2015. La votazione si è svolta oggi nell'ambito dell'Assemblea formata dai Presidenti dei Consigli Nazionali componenti il Comitato Unitario degli Ordini e dei Collegi Professionali.

"È un grande onore e una grande responsabilità continuare a guidare il CUP in un momento importante e delicato di cambiamento per le professioni ordinistiche, che hanno dimostrato di occupare un posto di rilievo nella società italiana.

Ci impegneremo sempre di più

a manifestare la peculiarità e la forza di due milioni di professionisti e del loro indotto: sarà un banco di prova importante per un organismo che è diventato ormai un elemento importante di confronto interno tra le professioni - ha dichiarato la neo-Presidente del CUP - Credo che questa riconferma sia anche un ulteriore riconoscimento della grande crescita dei Consulenti del Lavoro, Categoria che ho l'orgoglio di presiedere.

La grande scommessa che dovremo affrontare nei prossimi tempi è di creare un collegamento strutturale della rete ordinistica, che permetta il consolidarsi del valore sociale delle professioni".

Sono inoltre stati eletti nel Direttivo del Comitato Unitario delle Professioni: Professor Guido Alpa - Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Dottor Andrea Bonchi - Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Dottores-

sa Annalisa Silvestro - Presidente della Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d'Infanzia, Dottor Giuseppe Luigi Palma - Presidente del Consiglio Nazionale degli Psicologi, Dottor Roberto Orlandi - Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, Dottor Gaetano Penocchio - Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, Notaio Giancarlo Laurini - Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Architetto Massimo Gallione - Consigliere del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Mentre il Collegio dei Revisori risulta così composto: Dottor Giampaolo Crenca - Presidente del Consiglio Nazionale Attuari, Dottor Giovanni De Mari - Presidente del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali, Dottressa Edda Samory - Presidente del Consiglio Nazionale Assistenti Sociali.



ES
ESPERTO
STUDIO LEGALE

DIRITTO DOGANALE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SALERNO
Via Zara, 3
Tel. 089 271468
Fax: 089 2598222

NAPOLI
Via Alcide De Gasperi, 45
Tel. 081 5511012
Fax: 081 5524405

ROMA
Via Bartole de Sassoferrato, 13

avv. Marco ISPOSITO con patrocinio in Cassazione

www.espostudiolegale.com



GMG Sistemi S.r.l.

Soluzioni e Servizi Informatici

Gulliver: il Software modulare in ambiente Windows per la gestione integrata della Casa di Spedizione e del Doganalista



Gestione Dichiarazioni Doganali, Transiti e documentazione complementare con Automatismi e Controlli su Differito Doganale Procedure Domiciliate/Semplificate e CAD (Stampa Registri)

Gestione Temporanee Esportazioni ed Importazioni per il calcolo degli scarichi, Intrastat (Beni e Servizi) con acquisizione dati da **AVALON**

Manifesto Doganale Mare/Aereo (M.M.P. / M.M.A. e Rettifiche)

Dichiarazioni Sommarie — ENS/EXS

Predisposizione al servizio di accesso diretto EDI, AIDA / CARGO
Invio Flussi EDI via FTP

Gestione Pratiche per l'informatizzazione di tutte le Spedizioni (Terra, Mare, Aereo e Ferrovia), Ritiri e produzione di tutta la documentazione accessoria. Acquisizione dati da file esterni. Costi e Ricavi per una marginalità di Pratica.

Fatturazione (mediante Profili) con invio telematico del PDF e contabilizzazione verso **AVALON** (Contabilità Generale, Analitica)

Gestione Mare (LCL ed FCL) e Aereo (Stampa AWB) per Spedizioni dirette e consolidate, Tariffe ed Offerte SPOT

Anticipi e Documenti Fornitore per il Controllo Fatture Passive

Tracking su Web delle Spedizioni



Deposito Doganale/IVA, T.C., Magazzino C.to Terzi a Partite integrato o indipendente (con BarCode). Acquisizione dati da host Aziendali

Gestione Sedi multiple online (in Sessione) o separate con contabilità centralizzata e modulo per il trasferimento (Dichiarazioni, Pratiche e Fatture)

Archiviazione Documenti integrata sulle strutture di memorizzazione ad es. per una maggior reperibilità dei dati della Spedizione.

G-Accise per la Telematizzazione delle Accise (Prodotti Energetici ed Alcoli) e del DAA Telematico (Speditore/Destinatario)

Gestione dati **Black List** — Conto Terzi

Contattateci: Tel 041.5703131 - Fax 041.5703006

www.gmgstemi.it - info@gmgstemi.it

GMG Sistemi S.r.l. via Belluno, 43 - 45

30035 Mirano (VE)

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (CDC) definisce il deposito doganale come qualsiasi luogo, autorizzato dall'autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate in esenzione dai dazi doganali, dall'IVA e dalle misure di politica commerciale. Le merci che possono essere introdotte in un deposito doganale sono:

a) le merci che non sono dell'Unione, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale, come già indicato sopra;

b) le merci dell'Unione per le quali una normativa UE specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l'esportazione delle merci.

Le merci che si trovano nel deposito doganale rimangono quindi sotto sorveglianza doganale.

È importante fare la distinzione tra il depositario ed il depositante. Il depositario è la persona autorizzata a gestire le installazioni ed i locali del deposito doganale, mentre il depositante è la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale. Il depositante non è necessariamente il proprietario delle merci e le dichiarazioni fanno riferimento all'autorizzazione di deposito rilasciata al depositario. Il depositario deve assicurarsi che le merci non sono sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro permanenza nel deposito. È anche responsabile della sicurezza dei beni depositati, deve tenere la contabilità di magazzino e deve assicurarsi che le disposizioni contenute nell'autorizzazione sono rispettate. Il deposito doganale può essere un deposito pubblico

o un deposito privato.

Il "deposito pubblico" è un deposito doganale utilizzato da qualsiasi persona per l'immagazzinamento delle merci. Questo tipo di deposito è di solito utilizzato dalle imprese che forniscono servizi di logistica, trasporto di merci, ecc. e che propongono ai loro clienti lo stoccaggio delle merci.

Il "deposito privato" è invece un deposito doganale destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario, quindi del titolare dell'autorizzazione di deposito. L'operatore economico che utilizza il deposito privato diventa il depositario e al tempo stesso il depositante, tuttavia, non deve necessariamente essere il proprietario delle merci.

Quindi la distinzione tra depositario e depositante è necessaria solo nel quadro del deposito pubblico. Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (DAC) prevede tre tipi di deposito pubblico (tipo A, tipo B e tipo F) e tre tipi di deposito privato (tipo E, tipo C e tipo D).

Cerchiamo ora di capire come fare per scegliere il tipo di deposito più adatto alle nostre attività di stoccaggio delle merci.

Deposito doganale pubblico di tipo A

- Il regime del deposito è sotto la responsabilità del depositario. Quest'ultimo deve assicurarsi che le merci sono quelle dichiarate e

che il regime è correttamente appurato.

- Le autorità doganali devono autorizzare i locali adibiti a deposito doganale.
- Il depositario deve tenere una contabilità di magazzino.

Le procedure semplificate di sdoganamento possono essere utilizzate per il vincolo, sia per l'appuramento e per il trasferimento delle merci.

Deposito doganale pubblico di tipo B

- Il regime del deposito è sotto la responsabilità di ciascun depositante.

Esso deve verificare che le merci ricevute corrispondono alle merci dichiarate e deve verificare che il regime è correttamente appurato.

- Le autorità doganali devono autorizzare i locali adibiti a deposito doganale.

- La contabilità di magazzino non è obbligatoria, visto che l'ufficio di controllo deve conservare le dichiarazioni di vincolo al regime in sostituzione della contabilità di magazzino.

Ciò implica anche che la procedura di domiciliazione non può essere utilizzata ed è esclusa anche la possibilità di utilizzare una procedura semplificata per il trasferimento delle merci da o verso un deposito di tipo B (la procedura di transito deve essere utilizzata).

Questo tipo di deposito è consigliato per i casi in cui le merci non rimangono per lunghi periodi di tempo nel deposito (funzionamento semplice visto che non è richiesta una contabilità di magazzino) oppure se il depositario non desidera assumersi la responsabilità principale del regime.

Deposito doganale privato di tipo C

- Le autorità doganali devono autorizzare i locali adibiti a deposito doganale.
- La contabilità di magazzino è obbligatoria.
- Le procedure semplificate possono essere utilizzate.

Questo tipo di deposito è consigliato se è previsto un solo locale di deposito e quando l'impresa non ha un flusso troppo importante di operazioni oppure non necessita di fare uscire le merci fuori dagli orari di apertura degli uffici doganali.

Deposito doganale privato di tipo D

- Le autorità doganali devono autorizzare i locali adibiti a

deposito doganale.

- La contabilità di magazzino è obbligatoria.
- La procedura di domiciliazione è obbligatoria.
- La tassazione è effettuata a fine mese.

Questo tipo di deposito è consigliato alle imprese che necessitano di immettere in libera pratica le merci 24 ore su 24. L'immissione in libera pratica deve essere il modo principale di appuramento del regime e l'operatore deve essere in grado di fornire le informazioni sulle merci al momento in cui queste entrano nel deposito.

Tuttavia, questo tipo di deposito non è consigliato alle imprese che hanno uno stock di merci diversificato e che necessitano di applicare regolamentazioni specifiche all'importazione e che quindi richiedono un esame fisico quando queste merci escono dal deposito (origine tariffaria preferenziale, licenze...).

Deposito doganale privato di tipo E

Le merci non devono essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale. Tuttavia gli indirizzi dei luoghi dove le merci sono immagazzinate devono essere comunicati alle autorità doganali.

- La contabilità di magazzino è obbligatoria e può essere centralizzata.
- Le procedure semplificate possono essere utilizzate.

Questo tipo di deposito permette di utilizzare più locali di immagazzinamento. Tuttavia per poter utilizzare questo tipo di deposito, il richiedente deve gestire il deposito in modo molto rigoroso, in modo da identificare, in tempo reale, la localizzazione delle merci e di seguire la loro movimentazione.

Deposito doganale pubblico di tipo F

Questo tipo di deposito è gestito dall'amministrazione doganale e non esiste in tutti i paesi dell'Unione europea.



C.A.D. MESTIERI Srl

Società uninomiale
Capitale sociale interamente versato € 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

**CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO**

**• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE**

Qualche anno fa la Commissione europea ha proposto di sostituire tutti i protocolli bilaterali relativi alle norme di origine preferenziali in vigore nella zona paneuromediterranea con uno strumento giuridico unico, sotto forma di convenzione regionale. Tale proposta ha ricevuto il sostegno dei ministri euromediterranei del commercio durante l'incontro a Lisbona il 21 ottobre 2007.

L'obiettivo principale di questa convenzione è quello di creare le condizioni per una gestione più efficace del sistema di cumulo paneuromediterraneo. Uno strumento giuridico unico può essere modificato più facilmente rispetto a vari protocolli. Con questa convenzione, i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine sono riportati in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti. La convenzione è stata aperta anche ai paesi dei Balcani Occidentali.

Il cumulo paneuromediterraneo è un sistema di cumulo diagonale tra l'Unione europea ed un certo numero di paesi europei e mediterranei. Il cumulo diagonale si applica tra due o più paesi che hanno deciso di applicare le stesse norme di origine. Per poter beneficiare del cumulo diagonale, la lavorazione o trasformazione deve essere effettuata su dei prodotti originari. Il prodotto avrà l'origine del paese dove ha avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione, sempre che ecceda un'operazione minima. Se nel paese di produzione finale le materie originarie di uno o più paesi non subiscono lavorazioni o

trasformazioni che vanno al di là delle lavorazioni minime, l'origine del prodotto finale è attribuita al paese esportatore solo se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nel paese esportatore.

Se non è effettuata nessuna lavorazione o trasformazione nel paese di esportazione, il prodotto conserva la sua origine quando è esportato in uno degli altri paesi. La prova dell'origine continuerà ad essere fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 oppure da un certificato di circolazione delle merci EUR-MED.

Inoltre, gli operatori economici che esportano per un ammontare inferiore a 6 000 EUR oppure gli esportatori che sono autorizzati ("esportatore autorizzato") potranno presentare una "dichiarazione di origine" oppure una "dichiarazione di origine EUR-MED". Quindi, questa dichiarazione rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento com-

merciale che descrive i prodotti in questione, non sarà più chiamata "dichiarazione su fattura" bensì "dichiarazione di origine".

Il testo della convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali paneuromediterranee è stato aperto alle firme il 15 giugno 2011.

Alcuni paesi hanno già firmato questa convenzione ed in alcuni paesi è anche già entrata in vigore. Tuttavia, questa convenzione non è stata ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, oltre al fatto che tutti gli accordi di libero scambio individuali vigenti tra i paesi della zona devono essere modificati per inserire un riferimento a questa convenzione, devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e tra le parti contraenti degli accordi, secondo le rispettive procedure, avvisi da cui risultino la sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Sul sito internet del Consiglio dell'Unione europea è possibile trovare una tabella aggiornata in tempo reale che permette di seguire l'evoluzione di avanzamento delle procedure relative a questa convenzione.

Norme di origine preferenziali

1) Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bosnia e Erzegovina, Svizzera, Algeria, Egitto, Isole Faeroe, Croazia, Israele, Islanda, Giordania, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Marocco, Montenegro, Norvegia, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia ed Unione europea.

2) La Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali paneuromediterranee può essere consultata al seguente link: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/10/st09/st09429.it10.pdf>.

3) <http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreements-database?lang=it&command=details&id=297&lang=it&aid=2010035&doclang=it>



Informazioni generali

Codice paese ISO: JP

Capitale: Tokyo

Maggiori porti: Chiba, Kawasaki, Kobe, Mizushima, Moji, Nagoya, Osaka, Tokyo, Tomakomai, Yohohama

Accordi internazionali

Il Giappone è membro dei seguenti trattati ed ha firmato gli accordi seguenti:

□ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

□ Convenzione doganale sul Carnet A.T.A. per l'ammissione temporanea delle merci (Convenzione A.T.A.)

□ Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci accompagnate da Carnet TIR (Convenzione TIR)

□ Convenzione Internazionale sull'armonizzazione della descrizione delle merci e del sistema codificato (Convenzione SA)

□ Convenzione Internazionale sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali (Convenzione di Kyoto rivodata)

□ Organizzazione per la cooperazione economica e dello sviluppo (OCES)

□ Organizzazione Mondiale delle dogane (OMD)

□ Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

Giappone

scheda doganale

Tariffa doganale

La tariffa doganale del Giappone si basa sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA 2012).

Accordi di libero scambio e trattamenti preferenziali

Il Giappone ha concluso degli accordi di libero scambio con il Brunei Darussalam, il Cile, l'India, l'Indonesia, la Malaysia, il Messico, il Perù, le Filippine, Singapore, la Svizzera, Thailandia e Vietnam.

Un accordo di libero scambio multilaterale è stato siglato tra il Giappone e l'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN). Nel quadro di quest'accordo i prodotti originari del Brunei Darussalam, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam possono beneficiare di preferenze tariffarie all'importazione in Giappone. Tuttavia l'Indonesia non ha ancora ratificato quest'accordo.

Inoltre il Giappone applica il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) ai paesi in via di sviluppo.

Procedure doganali

Le procedure doganali all'importazione sono le seguenti:

- immissione in libera pratica
- deposito doganale
- ammissione temporanea
- transito.

Gli operatori economici che intendono importare merci in Giappone devono essere registrati presso l'Ufficio degli Affari Legali (Legals Affairs Bureau).

La persona responsabile per la dichiarazione di importazione è l'importatore.

Quest'ultimo può essere rappresentato da un rappresentante doganale, che deve essere debitamente registrato presso le autorità doganali del Giappone e può agire a suo nome.

Il Giappone ha inoltre adottato il concetto di operatore economico autorizzato (AEO) ed ha siglato degli accordi di mutuo riconoscimento con il Canada, l'UE, la Corea del Sud, la Nuova Zelanda, Singapore e gli Stati Uniti d'America.

Valore in dogana

Per quanto riguarda il valore in dogana, il Giappone applica le regole previste dal GATT, quindi il valore di transazione è la base per determinare il valore in dogana.

Ciò significa che il prezzo attualmente pagato o da pagare per le merci che devono essere importate in Giappone è determinato sulla base del valore CIF.

Fonte: Sito internet della Commissione europea, DG Commercio, Market Access Database: <http://madb.europa.eu/mkaccadb2/indexPubli.htm>.



«Dubbio fondato» circa l'origine delle merci

Sono già dodici anni che la Commissione europea utilizza un sistema di segnalazione tempestiva degli importatori qualora esista un dubbio fondato circa l'origine delle merci ammissibili ad un regime tariffario preferenziale.

Queste segnalazioni avvengono mediante avvisi agli importatori pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU UE serie C).

Tali avvisi agli importatori sono da considerare tra le misure cautelari da applicare nell'eventualità di controlli insufficienti o di omessa cooperazione da parte delle autorità competenti dei paesi esportatori.

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 332 del 30 ottobre 2012, la Commissione ha pubblicato la comunicazione 2012/C 332/01, che non è altro che una versione riveduta della comunicazione 2000/C 348/03, del 5 dicembre 2000, che precisa le condizioni di informazione degli operatori economici e delle amministrazioni degli Stati membri in materia di regimi tariffari preferenziali in caso di «dubbio fondato» circa l'origine delle merci.

È importante notare che il fatto che non vi sia stata alcuna notifica di dubbi fondati relativi ad un determinato paese o prodotto non significa necessaria-

mente che non esistano problemi. In particolare, ciò non pregiudica misure specifiche, quali le garanzie all'importazione, che possono essere richieste di volta in volta nei singoli casi. Gli operatori devono pertanto continuare ad essere estremamente vigili nell'applicazione dei regimi, in particolare quando si tratta di prove di origine preferenziale.

Nella comunicazione 2012/C 332/01, la Commissione ha anche specificato quali sono le principali circostanze che possono dar luogo a dubbi fondati circa l'origine (elenco non esaustivo):

- assenza di cooperazione amministrativa iniziale, sia per la mancata trasmissione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o governative incaricate di rilasciare o controllare le prove d'origine (certificati di origine, certificati di circolazione delle merci e documenti redatti dall'esportatore che certifichino l'origine), sia per la mancata trasmissione dei modelli di timbro utilizzati per autenticare i certificati;

- mancata o insufficiente applicazione della cooperazione amministrativa prevista per il controllo delle prove d'origine;

- informazioni economiche o scientifiche generali che suscitano dubbi sul fatto che un particolare prodotto o paese sia in

grado di soddisfare i criteri di origine (ad esempio, la mancanza di industrie tessili in un paese che è un importante esportatore di abbigliamento o la mancanza di una flotta peschereccia in un paese grande esportatore di prodotti ittici — a meno che non sia possibile un cumulo dell'origine o si sia sviluppato un settore dell'acquacoltura);

- constatazione dell'inadeguatezza delle strutture o delle prassi amministrative per la gestione dei regimi preferenziali nei paesi partner o beneficiari;

- importazione sistematica di merci in paesi che beneficiano di regimi preferenziali da paesi che non beneficiano di tali regimi e successiva riesportazione senza ulteriore trasformazione visibile, per quanto ciò possa essere verificato dalle statistiche del commercio;

- forte aumento, senza una spiegazione soddisfacente, delle importazioni di merci sensibili oggetto di numerosi indicatori di rischio di frode o di irregolarità concomitanti (ad esempio calzature esportate da una regione in cui alcuni paesi vicini, ma non tutti, sono soggetti a dazi antidumping, beneficiano di un commercio liberalizzato o di preferenze tariffarie);

- accertamenti di frodi o irregolarità, in particolare a seguito di indagini in paesi partner o be-

neficiari aventi diritto a preferenze tariffarie;

□ conclusioni in merito all'adozione o alla potenziale applicazione, da parte di un paese beneficiario o partner, di disposizioni legislative o amministrative in conflitto con quelle applicabili nel quadro del regime preferenziale in questione.

Nel momento in cui un avviso agli importatori è pubblicato nella GU UE, le autorità doganali degli Stati membri dovranno effettuare un'analisi dei rischi del flusso commerciale interessato dall'avviso.

Su tale base decideranno quali documenti giustificativi dell'origine delle merci in questione devono essere trasmessi per un controllo a posteriori, insieme con l'indicazione dei motivi della richiesta, alle autorità competenti del

paese beneficiario della preferenza. In attesa dei risultati del controllo dovranno essere adottate tutte le misure cautelari ritenute necessarie dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro, al fine di garantire il pagamento dei dazi applicabili.

A livello dell'UE, saranno le istanze appropriate (gruppi del Consiglio, comitato del codice doganale o altri comitati) che esamineranno la situazione che ha comportato la pubblicazione dell'avviso agli importatori, considerando i risultati del controllo a posteriori o altre eventuali informazioni pertinenti.

Sulla base delle conclusioni raggiunte, la Commissione determinerà se il dubbio fondato:

✓ cessa di esistere, nel qual caso pubblicherà un avviso agli importatori a tal fine nella Gaz-

zetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) contenente la revoca o la modifica dell'avviso precedente,

✓ sussiste, in tal caso, se il regime preferenziale in questione è autonomo o rappresenta un accordo di libero scambio concluso dall'UE in cui è prevista la possibilità di revocare o sospendere temporaneamente le preferenze, la Commissione potrà raccomandare o, se del caso, decidere che il trattamento tariffario preferenziale in questione sia sospeso o revocato in via temporanea, in tutto o in parte.

In caso di altri accordi di libero scambio, la questione sarà deferita al comitato doganale misto pertinente, istituito dall'accordo interessato o da ogni altro organismo appropriato.

a cura di Mauro Giffoni



samasped
INTERNATIONAL S.r.l.



SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE

STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497



RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI
E' IL NOSTRO LAVORO !!
SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'

LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
<http://www.samasped.com> Email info@samasped.com

Nuove funzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Le leggi 15/2005 e 80/2005 che hanno inciso ampiamente sul testo della legge 241, disaminata nel presente lavoro, hanno conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni e attribuendole nuovi poteri: è stato infatti ideato un organismo concretamente in grado di guidare il costume amministrativo verso forme sempre più chiare di trasparenza democratica e di leale collaborazione tra le varie pubbliche amministrazioni.

In tale direzione assume particolare rilievo la previsione di una tutela amministrativa innanzi alla Commissione ⁽¹⁾.

Infatti, avverso le determinazioni concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esso equiparati, gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione.

Il procedimento innanzi alla commissione si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del contraddittorio: le parti possono essere ascoltate anche personalmente senza la necessità dell'assistenza di un difensore (avvocato).

La Commissione poi, in caso di accoglimento del ricorso obbliga l'amministrazione inadempiente all'esibizione al cit-

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge 241/90.

tadino-utente richiedente: la presentazione del ricorso innanzi alla commissione sospende i termini per il ricorso al Tar; il suddetto ricorso non è alternativo a quello giurisdizionale, ma aggiunge una tutela, quella amministrativa appunto, ai titolari del diritto di accesso rafforzando così le forme di difesa attualmente esistenti.

Accanto alle sopracitate funzioni, alla Commissione è attribuito un generale potere di vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione: annualmente la commissione redige una relazione sullo stato della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che viene comunicata alle Camere e al Presidente del Consiglio di Ministri.

L'organismo, essendo dotato di competenze tecniche può proporre al Governo modifiche ai testi legislativi e regolamentari.

Infine, nel caso in cui le amministrazioni non adottino le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposi-

zioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini alle varie pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate dalla Commissione.

Rapporto tra la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione dei dati personali

In caso di trattamento pubblico di dati personali, attesa la complementarità tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza, è previsto un coordinamento tra la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione dei dati personali mediante il meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante.

In concreto, nelle ipotesi di ricorso presentato innanzi alla Commissione, sarà richiesto il parere al Garante e, nel caso di ricorso presentato al Garante, sarà richiesto il parere alla Commissione ove vi siano profili di particolare delicatezza delle singole fattispecie che suggeriscono un dialogo tra i due organi.

1) Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulle funzioni della Commissione di accesso vedere www.governo.it

Compiti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi inoltre vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione.

Tale attività si estrinseca in una funzione consultiva consistente nel formulare pareri sia sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90⁽²⁾, relativi alla determinazione dei documenti sottratti all'accesso, sia su quelli attinenti all'esercizio che all'organizzazione del diritto di accesso.

Questa attività si pone a metà strada tra il ruolo consultivo e quello propositivo ed è finalizzata al coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e ad uniformare l'applicazione dei relativi principi.

La Commissione esercita, altresì, la propria funzione consultiva anche sulle richieste di parere formulate da cittadini o da associazioni e società private, nonché da altre amministrazioni. Le richieste di parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi possono essere inoltrate con le stesse modalità dei ricorsi.

La commissione svolge anche

una importante funzione propositiva nei confronti del Governo, cui può evidenziare la necessità di modifiche dei testi legislativi e regolamentari utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso.

Nell'ambito dei compiti di vigilanza rientra anche la funzione di intervento presso i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata da diritto nazionale e comunitario, cui sono rivolte istanze di accesso. Infatti, in ottemperanza a quanto disposto dall'attuale quadro normativo, tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commis-

2) Per ulteriori approfondimenti sulle modifiche apportate alla legge 241/90 nel corso degli anni vedere "Rivista della Guardia di Finanza" ed. 5/2009 e "Panorama Tributario" de "Il Finanziere" Febbraio 2011.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

NON HAI ANCORA PENSATO DI

ESERCITARE LA **PROFESSIONE** DEL DOGANALISTA **SOTTO FORMA D'IMPRESA**
CON UN **CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.)** ?

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI **CAD** DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI..... TELEFONACI!!!!

CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)

Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com

sione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato. Si ritiene opportuno, infine, rilevare come con l'incremento dell'attività della Commissione, è stata avvertita l'esigenza di una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni.

La legge finanziaria per il 2007 ha previsto un ulteriore riordino delle competenze della commissione attraverso l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge 23 dicembre 1988, n. 400.

Con il Dpr 2 agosto 2007 n. 157 si è disposta una semplificazione dei compiti attribuiti alla Commissione, eliminando alcune funzioni che potevano essere esercitate da altri organi. Si è soppresso sia l'obbligo per le amministrazioni di comunicare le misure adottate per garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini alle pubbliche amministrazioni, sia il potere attribuito alla stessa Commissione di adottare le misure previste in materia di autocertificazione, in caso di prolungato inadempimento delle amministrazioni.

Attuale composizione della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata ricostituita con DPCM 15 luglio 2005, DPCM 22 settembre 2006 e DPCM 28 agosto 2008.

Per il prossimo triennio sarà quindi composta dai seguenti nominativi:

- Dr. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente della Commissione;

- cons. Diana Agosti, Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto;

- Sen. Gennaro Coronella, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

- Sen. Gerardo D'Ambrosio, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

- On.le Daniela Sbröllini, componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;

- On.le Roberto Speciale, componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;

- Cons. Salvatore Giacchetti, presidente di sezione del Consiglio di Stato, componente designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

- Avv. Ignazio Francesco Caramazza, Avvocato dello Stato, componente designato dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- Cons. Ivan De Musso, Consigliere della Corte dei Conti, componente designato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;

- Prof. Carlo Colapietro, Docente Ordinario di Diritto Costituzionale della Facoltà di Scienze Politiche presso l'Università degli Studi "Roma Tre", componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- Prof. Claudio Franchini, Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università de-

gli Studi di Roma di "Tor Vergata", componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- Dr.ssa Barbara Torrice, Dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa.

Con successivo decreto si provvederà ad integrare la composizione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con il componente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il ricorso del cittadino in caso di rigetto

Il richiedente, in caso di rigetto dell'istanza di accesso, può presentare ricorso nel termine di trenta giorni al Tar ovvero alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato o al Difensore civico competente per territorio, i quali avranno trenta giorni di tempo per rispondere.

Nel caso in cui scada infruttuosamente anche questo termine, l'istanza si intende respinta. La presentazione di un ricorso amministrativo alla Commissione o al Difensore Civico esclude la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale al Tar: il ricorso amministrativo costituisce, dunque, una fase alternativa oppure successiva al ricorso alla Commissione: è importante sottolineare che se un cittadino presenta un ricorso al Tar non può successivamente inoltrare un ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi o al difensore Civico.

I termini per adire il Tar sono sospesi, secondo quanto disposto dall'art. 25 della legge 241/90,

nel caso in cui l'interessato si rivolga alla Commissione per l'accesso o al Difensore Civico, e ripartono nel momento in cui questi rispondono al cittadino.

L'interessato, comunque, avrà altri trenta giorni di tempo per ricorrere al Tar contro quest'altra risposta negativa e questi avrà altri trenta giorni per decidere.

Si segnala l'importanza e la semplicità della procedura rela-

tiva alla tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi: infatti, il legislatore ha previsto in modo esplicito che l'istante possa costituirsi in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore, oltre che nella fase amministrativa presso la Commissione per l'accesso o il Difensore Civico locale anche nella fase giurisdizionale presso il Tar.

Per richiedere alla Commissio-

ne per l'accesso il riesame del diniego e/o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, si riporta lo Schema tipo di domanda, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, a seguito di una istanza di un cittadino-utente nei confronti della p.a.

Domenico Ventresca

alla Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi
c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Mercede,9
00187 ROMA
fax 06/6779.6684
email commissione.accesso@governo.it

Il sottoscritto nato a residente in.....

P R E M E S S O

1) che in data presso il Dirigente dell' ufficio
in via presentava domanda per ottenereregistrata
con prot. n. del(ove sussiste tuttora);

2) che il termine previsto per l'evasione di tale pratica, atto, ecc. è di giorni

3) che tale termine è decorso inutilmente senza aver ricevuto alcuna valida giustificazione del ritardo;

C H I E D E

a codesta Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 241/90, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'ufficio interessato.

Allega:

1. copia dell'istanza di accesso presentata in data
2. copia del provvedimento di diniego/differimento dell'accesso in data...
3. copia del proprio documento di riconoscimento n....

Luogo e data

In fede

.....

L'esenzione dell'Iva non può essere negata solo per il fatto che il soggetto passivo non disponga del codice identificativo IVA. La statuizione dei giudici europei (sentenza C-273/11 del 6 settembre 2012) ha ribadito chiaramente che se ricorrono le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria l'operazione non può essere inibita ed il codice identificativo è un requisito formale. La sentenza è perfettamente in linea con il Regolamento 212/2011 che, come tale, essendo self-executing, non necessita di essere recepito da parte degli Stati membri; l'Autorità giudiziaria non può disattendere, un principio di diritto sovrastante a quello domestico. L'Agenzia delle Entrate (circ. n. 39/e/2011) fornisce una spiegazione kafkiana o, addirittura, elementare: il riconoscimento della capacità di operare del soggetto passivo. Non ha fatto di meglio con la risoluzione n. 42/E del 27 aprile 2012 ribadendo la inibizione di effettuare scambi intracomunitari fino all'avvenuta iscrizione dell'Archivio informatico VIES.

Sistema V I E S mancata comunicazione

La posizione delle Entrate cozza contro il Reg. 212/2011 e contro le decisioni della Suprema Corte di Giustizia europea.

I D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010, n. 122 (la c.d. Manovra correttiva) che, tra l'altro, incide sull'accertamento, sulla riscossione, sull'antifrode e sull'antiriciclaggio, ha introdotto l'obbligo di comunicazione nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di voler effettuare operazione UE.

In pratica, la norma di cui all'art. 27 del D.L. n. 78/2010 sull'adeguamento alla normativa europea che ha modificato l'art. 35 del DPR 633/72, la normativa sull'imposta sul valore aggiunto, prevede uno stop di trenta giorni prima di iniziare ad effettuare operazioni intracomunitarie, in attesa del via libera delle Entrate che provvedono all'iscrizione del soggetto comunitario nel sistema VIES.

Sul punto bisogna chiarire la portata della disposizione, che si pone in aperto contrasto con l'art. 18 del regolamento 15 marzo 2011, n. 282 proprio sullo status del destinatario di un servizio ritenuto soggetto passivo allorquando il prestatore non disponga di informazioni contrarie.

L'articolo menzionato così recita: "Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero di identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti conformemente all'art. 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo, tenuto all'identificazione ai fini IVA che effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento".

Inoltre, il Regolamento ha disposto, anche in merito allo status di soggetto passivo stabilito fuori dalla Comunità, che basta un certificato rilasciato dalle Autorità fiscali estere, che attestino che il soggetto effettivamente svolge un'attività economica oppure

che disponga di un numero Iva o di un numero analogo attribuitogli dal suo Paese di stabilimento o che abbia effettuato una verifica di ampiezza ragionevole, basato sul controllo di identità (per esempio a mezzo passaporto oppure con l'attestazione di pagamento).

Tutto ciò sicuramente per rendere più snelle le procedure e contemporaneamente favorire al massimo i traffici e, quindi, lo sviluppo notevole e sostenibile.

Se il prestatore, quindi, prima di effettuare l'operazione riceve il numero di partita Iva del destinatario o quest'ultimo gli ha comunicato che ne ha fatto richiesta all'Ufficio fiscale ma ancora non lo ha ricevuto, l'operazione è legittima.

Si è già detto altre volte che non stiamo parlando di Direttive

non recepite ma di Regolamento UE, senza possibilità alcuna da parte dell'Autorità giudiziaria di metterlo in discussione.

Purtroppo, in Italia l'Agenzia delle Entrate cavalca sempre di più il suo potere discrezionale scambiando tali regolamenti per provvedimenti procedurali, che secondo il suo pensiero, possono anche essere disapplicati; in verità, basta un giudice di merito per rendere vano l'operato dell'Agenzia, senza dimenticare che la Commissione europea non bada a spese quando deve condannare l'Italia, specialmente quando la Corte di Giustizia europea supera di gran lunga le giustificazioni Kafkiane dell'Agenzia.

È necessario, quindi, tutelarsi contro questo atteggiamento dell'Agenzia perché, se il soggetto passivo d'imposta ha informa-

zioni del destinatario UE sul suo status di soggetto passivo, l'operazione può essere compiuta.

In pratica, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o si insediano con una stabile organizzazione, dovranno comunicare la volontà di voler effettuare operazioni intra-UE all'atto dell'attribuzione della partita IVA.

Lo scopo è quello di includere le partite Iva nuove nella banca dati degli scambi intracomunitari, nel sistema VIES, in modo che possa monitorare gli scambi intra-UE, facendo da deterrente alle frodi IVA.

L'Ufficio, da parte sua, se c'è pericolo di frode, può negare l'autorizzazione entro 30 giorni motivandola; nel contempo resta sospesa la soggettività attiva



banchero costa insurance broker s.p.a.

In collaborazione con il **Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali** abbiamo studiato e definito con i Lloyd's di Londra la

Polizza di Responsabilità del Doganalista

- Responsabilità professionale degli operatori ausiliari del trasporto (spedizionieri/vettori terrestri/operatori della logistica/NVOCC)
- Responsabilità professionale degli Operatori Portuali e Terminalistici
- Coperture assicurative per qualsiasi tipologia di merce trasportata
- Garanzie fidelussorie a favore delle Dogane, Incendio e Furto magazzini, responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera.

Via Pammatone, 2/19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 0105631765 - Fax +39 010566407 - e-mail: doganalisti@bancostains.it

www.bancosta.it/doganalista

e passiva delle operazioni intracomunitarie con la loro esclusione dal Sistema VIES; il soggetto potrà effettuare solo operazioni interne. Se nulla osti, al 31° giorno il soggetto verrà inserito nel Sistema e potrà effettuare le cessioni e prestazioni intracomunitarie o riceverle.

Gli interventi dell'Agenzia delle Entrate si sono avuti con:

- la circolare n. 39/E del 1 agosto 2011 della Direzione Centrale Accertamento riguardante la inclusione nell'Archivio dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie e connessa attività di controllo;
- la risoluzione n. 42/E del 27 aprile 2012 che, sulla base di un interpello, di cui all'art. 11 della Legge 212/2000, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto all'archivio informatico VIES, di cui all'art. 27 del D.L. n. 78/2010.

La circolare fornisce chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del D.L. 78/2010 che ha introdotto alcune modifiche all'art. 35 del DPR 633/72, (imposta sul valore aggiunto), riguardante le dichiarazioni di inizio attività, variazione e cessazione dell'attività.

Al comma 2, è stata aggiunta la lettera e-bis), secondo la quale i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato devono indicare nella dichiarazione di inizio attività anche l'eventuale intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

Inoltre, con i nuovi commi 7-bis e 7-ter, l'autorizzazione ad opera-

re dipende dall'Agenzia delle Entrate che può negarla o revocarla con modalità definite dal provvedimento n. 188736 del 29 dicembre 2010 del Direttore delle Entrate.

Infine, è stato inserito il comma 15-quarter affidato ad un ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, n. 188381 del 2010, che ha chiarito che la manifestazione di volontà, per essere inclusa nel sistema VIES, non solo deve essere effettuata da coloro che iniziano l'attività ma anche da coloro che già sono in attività.

La circolare fornisce chiarimenti anche in merito ai cd. soggetti minimi, di cui all'art. 1, comma 96 e segg. della legge 244 del 24 dicembre 2007, che possono effettuare acquisti intracomunitari ma anche loro dovranno richiedere l'inclusione nel sistema VIES.

Nell'andare a chiarire l'aspetto oggettivo, la disposizione prende in esame l'obbligo di inclusione nel sistema VIES anche da parte di quei soggetti che effettuano prestazioni di servizi intracomunitarie, soggette ad Iva nel Paese di destinazione, ai sensi dell'art. 7-ter, introdotto dal D.lgs. 11 febbraio 2010 n. 18.

La manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie e, quindi, l'inclusione nel sistema VIES va espressa mediante apposita istanza, che può essere redatta secondo lo schema in allegato 1, da presentare a qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, riportando i dati relativi ai volumi presunti degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.

I soggetti non residenti, identificatisi direttamente ai fini IVA, presentando il modello ANR, de-

vono esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie con un'apposita istanza da inviare al Centro Operativo di Pescara.

Chi intende retrocedere dalla volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie deve presentare apposita istanza, secondo l'allegato 2 alla circolare, ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o al Centro Operativo di Pescara, se trattasi di soggetto non residente identificato direttamente ai fini IVA.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto l'istanza contenente la manifestazione di volontà oppure l'inizio attività per l'attribuzione della partita Iva, ha trenta giorni di tempo per condurre l'istruttoria a riguardo ed esprimersi in termini di inclusione, diniego o revoca dal sistema VIES.

Al contrario, il soggetto viene automaticamente incluso nell'Archivio il trentunesimo giorno successivo a quello di attribuzione della partita IVA o della ricezione dell'istanza.

Il soggetto richiedente, decorsi i trenta giorni, può interloquire con i sistemi di interrogazione telematica delle partite comunitarie per verificare la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli.

L'altro obbligo imposto al contribuente è quello del monitoraggio costante nel tempo per verificare se nel frattempo si è avuta una variazione nella scala di rischio dell'antifrode. Lo prevede lo stesso provvedimento n. 188376 del 2010 (punto 5).

I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti entro sessanta giorni dalla data di notifi-

cazione al contribuente.

È possibile per il contribuente che ha subito il diniego e la revoca di agire anche in autotutela presentando istanza di annullamento del provvedimento o chiedere che venga attivato un contraddittorio prima che venga emesso il provvedimento di diniego o di revoca, al fine del rispetto del principio di collaborazione e trasparenza.

Per coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività nel periodo compreso tra il 31 maggio ed il 29 febbraio 2011, il provvedimento n. 188376 del 2010 prevede l'inserimento automatico nel sistema VIES.

Per tali soggetti inclusi automaticamente nell'Archivio VIES il procedimento n. 188376 del 2010 prevedeva anche una rivisitazione delle relative posizioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 2011. La rigidità dell'atteggiamento dell'Amministrazione Finanziaria ha provocato ricadute micidiali per gli operatori contribuendo così alla crescita zero in questa economia globale che imperversa in tutto lo scacchiere comunitario.

Eppure se lo scopo era quello di contrastare fortemente le frodi comunitarie, l'atteggiamento dell'Agenzia è a dir poco ingenuo perché chi continua a frodare non è così suicida da chiedere l'inclusione al sistema VIES di fatture false sia soggettivamente che oggettivamente.

Anzi, era più fruttuoso concedere l'iscrizione provvisoria nel periodo sospensivo di trenta giorni per poi manifestare il proprio diniego o la revoca per scovare proprio coloro che mettono in atto ogni stratagemma pur di rendere l'operazione credibile.

Quando però la prova che l'operazione è avvenuta con la dimostrazione, per esempio, della fornitura effettuata con lettere di vettura internazionale, con il pagamento avvenuto tramite intermediario, installazione di impianto chiavi in mano e così via non può precluderla.

Lascia anche pensare l'atteggiamento della Cassazione che ancora non si è pronunciata a riguardo.

L'atteggiamento dell'Agenzia non è cambiato perché è intervenuta nuovamente con la risoluzione n. 42/E del 27 aprile 2012 a minacciare i contribuenti, che ricevono una fattura dal fornitore estero, senza aver chiesto l'inclusione nel sistema VIES, e trattano l'operazione come un'operazione intracomunitaria, anche se la fattura contiene l'addebito dell'IVA, con l'aliquota vigente nel Paese dello stesso fornitore.

La provocazione dell'Agenzia consiste nel proposito di segnalare allo Stato membro del fornitore l'infrazione determinando il recupero d'imposta da parte dello stesso Stato.

La questione è stata affrontata anche dall'Assonime, con la circolare n. 21 del 26 luglio 2012, che considera la tesi dell'Agenzia poco convincente e concorre solo a far perdere clienti comunitari agli operatori internazionali.

Nettamente di parere contrario la Corte di Giustizia europea che, con la sentenza del 12 luglio 2012, causa C-273/2011, ha ribadito che non va negata l'esenzione dell'IVA in forza di un'operazione qualificata concessione intracomunitaria.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 138, paragrafo I, della

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio del 7 dicembre 2010. L'articolo 138 della Direttiva menzionata detta le condizioni di esenzione di un'operazione intracomunitaria caratterizzata:

- dall'obbligo, per l'acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico;
- dall'obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione.

La Suprema Corte europea ha ribadito che, se i requisiti sostanziali ci sono per qualificare una cessione intracomunitaria la relativa sanzione sarebbe sproporzionata.

Ha anche precisato che la normativa non prevede affatto tra le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria tassativamente elencate l'obbligo di disporre di un numero di identificazione iva. Si tratta di un requisito formale che non preclude il diritto di esenzione.

In conclusione, l'esenzione dell'IVA della cessione o dell'acquisto intracomunitario non può essere negata se sussistono i requisiti sostanziali, per il solo fatto che il soggetto passivo intracomunitario non possieda momentaneamente il numero di identificazione IVA. È necessario provare che sia avvenuta ma affermare che l'operazione non può essere esentata da Iva benché possiede il crisma della legalità europea.

**Francesco Campanile
Andrea Colantuono**

Formazione apprendimento continuo



Intervista alla dott.ssa Teresa Alvaro, Direttore Centrale Tecnologie per l'Innovazione presso l'Agenzia delle Dogane.

Difficile trovare nella Pubblica Amministrazione italiana, una persona competente ed aggiornata come Lei. Teresa Alvaro è responsabile dei sistemi informativi automatizzati e Direttore Centrale Tecnologie per l'Innovazione dell'Agenzia delle Dogane. Laureata in matematica, ha conseguito la specializzazione in Cooperazione Internazionale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Ha sviluppato le sue competenze professionali nell'arco di oltre venticinque anni nel settore ICT dell'amministrazione doganale, prendendo parte a numerosi comitati e gruppi di lavoro della Commissione Europea, del Consiglio dell'U.E., dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane e dell'UN/ECE e contribuendo alla predisposizione della normativa nazionale e comunitaria di settore. I progetti di innovazione tecnologica/amministrativa cui è manager hanno ottenuto numerosi riconoscimenti nell'ambito dell'eEuropean eGovernment Awards. A giugno di quest'anno la giuria del CIONET Italia Award 2012 le ha conferito il premio di miglior CIO italiano nell'anno

(CIO= Responsabile dei sistemi informativi aziendali – ndr), nella categoria "Technology Driven", per la realizzazione del sistema di gestione logistica, mediante l'uso di tecnologie innovative e con un coefficiente di riutilizzabilità rilevante anche in ambito internazionale, e per aver consentito all'Agenzia delle Dogane di raggiungere risultati operativi prefissati.

In questa rubrica, ormai abituale appuntamento con i lettori de "Il Doganalista" sulla formazione ed aggiornamento professionale, Le abbiamo posto alcune domande per capire come un grande ente pubblico affronta e risolve le proprie problematiche di aggiornamento professionale e tecnologico, magari traendone qualche spunto o almeno, qualche riflessione, per quanto riguarda i doganalisti.

Buongiorno Dottoressa Alvaro, Lei è responsabile della Direzione centrale tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle Dogane, immagino questo significhi uno sforzo costante in aggiornamento, ricerca e sviluppo....

Effettivamente. Tutto scaturisce dalla realizzazione del nuovo sistema informativo doganale (AIDA) sviluppato utilizzando una metodologia basata sull'analisi dei processi e dei flussi informativi. L'adozione di tale metodolo-

gia ha favorito il ridisegno di tutti i processi eliminandone le inefficienze e sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. AIDA integra tutte le aree funzionali e tutti i sottosistemi esistenti (Accise, SAISA, Laboratori chimici) ed è stato progettato in sintonia con il piano di e-government, con i piani informatici comunitari e con le linee guida dettate dall' O.M.D (Organizzazione Mondiale delle Dogane). La "reingegnerizzazione" dei processi di servizio e le modifiche organizzative conseguenti sono sostenute strutturalmente da interventi di diffusione dell'informazione (assistenza on line) e della formazione (e-learning) per il personale e per l'utenza esterna, sempre in modalità telematica, per garantire la massima fruibilità di ogni innovazione.

E questo impegno di aggiornamento evidentemente si riflette sui mezzi, sulle tecnologie e sui modi con cui i dipendenti dell'Agenzia ed i fruitori dei suoi sistemi informativi interagiscono. Esiste un gap tra il livello di preparazione degli utenti e le tecnologie che vengono di volta in volta messe in campo?

È prassi ormai consolidata, per gli utenti interni (dipendenti dell'Agenzia), sperimentare direttamente le nuove tecnologie/applicazioni in un contesto di ap-

prendimento durante l'attività lavorativa orientando in tal modo la formazione verso un'esperienza sistematica e non episodica.

In questo quadro, uno dei punti di forza è rappresentato dalla completa integrazione delle procedure automatizzate con i relativi moduli formativi.

Lo sviluppo di ogni singola applicazione è perfezionato dalla realizzazione contestuale di corrispondenti moduli formativi, la cui erogazione, in modalità e-learning, avviene in concomitanza al rilascio nel sistema informativo doganale "AIDA" (Automazione Integrata Dogane Accise) della nuova procedura, garantendo in tal modo il tempestivo apprendimento delle nuove funzionalità da parte degli utenti.

L'Agenzia delle Dogane pubblica sul suo sito una piattaforma di e-learning 'E-learning Academy', a disposizione di operatori economici, aziende, enti locali e privati cittadini con l'accesso a corsi di formazione interattivi gratuiti su materie specialistiche o di carattere generale. Qual è la finalità primaria e quali quelle secondarie di questa innovativa iniziativa e quale il riscontro, anche in termini numerici, tra il pubblico?

Per l'Agenzia l'obiettivo principale è quello di sviluppare il processo Formazione/Informazione on line, ovvero mettere a disposizione strumenti per la condivisione della conoscenza e facilitare l'interazione con l'Agenzia. Nonché rendere fruibili, quanto più

possibile, i servizi telematici.

In secondo luogo, attraverso questi strumenti, attiviamo un canale di costante ascolto, via web, delle imprese, per la rilevazione dei fabbisogni e la misurazione dell'efficacia della nostra azione, ottenendo, attraverso strumenti di feedback, quali il questionario di gradimento, la verifica di rispondenza tra il percorso formativo fruito e l'obiettivo prefissato dall'utente.

Interessante... con quali risultati?

Forse qualche numero può risultare utile. Nella seguente tabella è possibile "quantificare" gli utenti che fruiscono dei nostri percorsi formativi, in relazione a quanti fruiscono dei servizi telematici... Sembra che la formazione sia molto soddisfacente.

Tipologia utente	Area tematica	Numero	Iscrizioni ai percorsi formativi
Utenti telematici	Dichiarazioni di consumo, dati, documenti in materia di Accise	120	1.313
	Servizio Telematico	233	
Utenti Web *	Servizio Telematico	592	3.882
	Dichiarazioni doganali	830	
	Altro	638	
Totali		2.413	5.195

* Operatori economici/Utenti che si sono registrati sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane

A questo punto è lecito immaginare che tale sistema di e-learning sia anche ad integrazione della formazione interna per i dipendenti dell'Agenzia...

Infatti. Il sistema di e-learning è sviluppato, in una logica di knowledge management, a supporto dell'apprendimento continuo in conformità con le «Linee guida» rappresentate nella direttiva del 6 agosto 2004 "Progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni". Inoltre, nell'ambito dei successivi

sviluppi, si è tenuto conto quanto previsto nel contesto del programma "Dogana 2013" (realizzazione della dogana elettronica) con particolare riferimento alla Risoluzione del Consiglio sull'e-learning che ha lo scopo di incoraggiare gli Stati membri e la Commissione a intraprendere iniziative per facilitare l'integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore dell'istruzione e della formazione.

Ciascun utente del sistema Al-

DA può accedere dalle applicazioni direttamente alle sezioni dell'Assistenza On Line e all'ambiente e-learning e in una logica di formazione continua, oltre a partecipare a specifici progetti formativi, può consultare senza alcun impedimento i corsi realizzati (Catalogo) e tutti gli argomenti in essi contenuti, utilizzando tutte le funzionalità didattiche di consueto disponibili come, ad esempio, i test formativi e eventuali simulazioni e/o esercitazioni.

Per completezza si riportano le

tipologie delle attività didattiche ripartite sulla base delle diverse aree di intervento in cui si articola la formazione dell'Agenzia, in sintesi:

Formazione di base

Inserimento lavorativo: formazione destinata ai neoassunti, finalizzata a fornire un primo orientamento all'interno dell'organizzazione in relazione alle funzioni assegnate;

Informatica: formazione finalizzata all'adeguamento costante delle conoscenze del personale in ambito ICT; competenze addetti attività dirette; formazione mirata al trasferimento di conoscenze di carattere tecnico e procedurale.

Formazione specialistica

Competenze addetti attività dirette: formazione mirata al trasferimento di conoscenze di carattere tecnico e procedurale in modo particolare in materia di prevenzione e contrasto all'evasione tributaria e agli illeciti extra tributari;

competenze addetti attività di supporto: formazione tesa ad ampliare e approfondire le conoscenze e le capacità lavorative in ambito professionale.

Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008: formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il suo successivo aggiornamento da svolgersi con cadenza triennale e quinquennale.

Formazione manageriale

Finalizzata a sviluppare competenze di carattere gestionale e organizzativo per i dirigenti e reggenti, anche neoassunti e per i funzionari chiave.

La platea dei potenziali utenti è composta da tutto il personale in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Agenzia il cui numero ammonta a circa 9.000 unità.

A questi vanno aggiunti gli utenti esterni ovvero gli operatori economici che a vario titolo concorrono all'assolvimento delle operazioni sia doganali che delle accise. Di seguito si riporta il quadro riepilogativo della formazione compiuta nel 2011.

Agenzia Dogane: formazione 2011

Direzioni Regionali e Direzione Centrale	Ore Aula	Ore e-learning	Ore Totali
Uffici Centrali	14.304	8.301	22.605
Piemonte e Valle d'Aosta	12.765	6.103	18.868
Lombardia	24.947	24.222	49.169
Veneto e Friuli Venezia Giulia	23.923	9.896	33.819
Bolzano	5.432	3.280	8.712
Trento	3.209	3.632	6.841
Liguria	13.215	14.948	28.163
Emilia Romagna e Marche	13.861	9.325	23.186
Toscana, Sardegna e Umbria	16.331	7.311	23.642
Lazio e Abruzzo	12.701	5.986	18.687
Campania e Calabria	11.607	7.060	18.667
Puglia, Molise e Basilicata	10.159	12.946	23.105
Sicilia	13.371	12.937	26.308
Totali	175.825	125.947	301.772

Tutto questo è davvero interessante, ma per capirlo fino in fondo, dovremmo anche conoscere gli obiettivi dell'Agenzia in relazione alla formazione

Il principale obiettivo è rappresentato dalla pianificazione delle attività formative in maniera tale da agevolare l'evoluzione delle attività dell'Agenzia e quindi di sostenere adeguatamente il personale nelle diverse fasi del ciclo

di vita professionale. Fermo restando questo obiettivo di fondo, negli ultimi anni ci si è concentrati per una revisione profonda di tutto il processo di gestione delle attività formative al fine di incrementare la qualità della formazione, razionalizzare in maggior misura l'organizzazione delle attività e mirando ad un significativo contenimento dei costi.

Nel tempo sono stati eliminati

gli obiettivi meramente quantitativi, garantiti da indicatori che esprimevano l'esigenza di collocarsi al di sopra di un certo ammontare complessivo di ore. Al contempo sono state meglio registrate le metodologie di consuntivazione per evitare che criteri poco stringenti alimentassero l'illusione di raggiungere obiettivi quantitativi sempre più elevati.

Antonio Rossano

Giurisprudenza com

Corte di Giustizia, Sezione VI, sentenza 6/9/2012, Pres. Lohmus, Rel. Fernlund - Lowlands Design Holding BV c/ Minister van Financiën,

Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Sacchi nanna per neonati e bambini piccoli - Voci doganali 6209 2000 oppure 6211 4290

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, deve essere interpretata nel senso che sacchi nanna come quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificati nella sottovoce 6209 2000, in quanto "indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di cotone", se, a seconda della loro misura, sono adatti a bambini di statura non superiore a cm 86. Se così non è, tali prodotti devono essere classificati nella sottovoce 6211 4290 in quanto "altri indumenti, per donna o ragazza, di cotone".

Il 3 ottobre 2006 la Lowlands Design ha presentato all'amministrazione delle dogane olandesi quattro domande di informazioni tariffarie vincolanti, riguardanti prodotti descritti come "sacchi a pelo per bambini". Tali prodotti sono tutti dello stesso modello e presentano le stesse caratteristiche. Si tratta di due sacchi (interno ed esterno) di cotone da utilizzare congiuntamente, che dispongono ciascuno di un'apertura per la testa (girocollo) e di maniche. La parte superiore è tagliata a forma di corpino e presenta una fascia

elastica all'altezza della vita. Il lato anteriore dispone di un'ampia apertura dotata di chiusura lampo. Il lato posteriore è dotato, a metà, di un'apertura che permette di inserire una cintura di sicurezza. Tali prodotti divergono soltanto per la loro misura: 86 cm per quelli destinati ai neonati e 110 cm per quelli destinati ai bambini piccoli.

La Lowlands Design ha ritenuto che detti prodotti rientrassero tutti nella sottovoce 9404 30 00 della NC relativa ai "sacchi a pelo" e fossero quindi soggetti ad un dazio doganale del 3,7%.

Con decisioni del 20 e del 28 novembre 2006, l'amministrazione doganale olandese ha ritenuto che i prodotti destinati ai bambini piccoli rientrassero nella sottovoce 6211 42 - ["Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tute ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno (...) altri indumenti di cotone"] - e fossero soggetti ad un dazio del 12%, mentre quelli per i neonati rientrassero nella sottovoce 6209 20 00 ["Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (...) di cotone"] e fossero quindi soggetti ad un dazio doganale del 10,5%.

In seguito al rigetto dei suoi ricorsi in primo grado e in appello, la Lowlands Design ha proposto impugnazione con ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, che ha investito la Corte di Giustizia della questione.

Ad avviso della Corte, dalla nota esplicativa della NC applicabile alla voce 6209 risulta che quest'ultima riguarda, come previsto nella nota esplicativa relativa all'interpretazione della voce 6209 del SA, un certo numero di articoli destinati a bambini in tenera età, in particolare i sacchetti per neonati e i pagliaccetti. Tali prodotti hanno caratteristiche che, senza essere identiche a quelle dei pro-

dotti di cui trattasi nel procedimento principale, sono loro quantomeno analoghe.

Tra i prodotti così previsti dalla nota esplicativa relativa alla voce 6209 della NC compaiono espressamente alcuni tipi di sacchi a pelo con maniche e giromaniche, destinati in generale ai bambini di meno di 18 mesi.

Orbene, tenuto conto della regola generale 3 a) per l'interpretazione della NC da cui risulta che la voce più specifica ha la priorità sulle voci di portata più generale, secondo la Corte i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano nella sottovoce 9404 30, ma devono essere, in linea di principio, classificati nella sottovoce 6209 2000.

Al riguardo, i giudici lussemburghesi hanno osservato che la nota 4 del capitolo 62 della NC, come la nota 4 del capitolo 62 del SA, prevede che con l'espressione "indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli" previsti alla voce 6209 si intendono capi destinati a bambini in tenera età, di statura non superiore a cm 86.

La nota esplicativa della NC applicabile alla voce 6209 prevede che tale voce includa un insieme di indumenti destinati in generale ai bambini di meno di 18 mesi e che alcuni di questi indumenti costituiscono manifestamente articoli di "corredino", che possono quindi essere classificati nella presente voce qualunque siano le loro dimensioni.

Ciò accade, secondo detta nota esplicativa, per i sacchetti per neonati e per i sacchi a pelo con maniche o giromaniche, mentre gli altri indumenti verrebbero classificati nella voce 6209 soltanto "se per la loro taglia sono destinati a bambini di statura non superiore a 86 centimetri (la taglia commerciale 86 compresa)". Per-

unitaria e nazionale

tanto, la Corte ha risposto al quesito nel senso di cui in massima.

Corte di Giustizia, Sezione III, sentenza 6/9/2012, Pres. Lenaerts, Rel. Arestis - Eurogate Distribution GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Codice doganale comunitario - Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) - Regime del deposito doganale - Nascita dell'obbligazione doganale in conseguenza dell'inadempienza di un obbligo - Iscrizione tardiva nella contabilità di magazzino delle informazioni relative alla rimozione della merce dal deposito doganale - Sussiste

L'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che, in caso di merce non comunitaria, l'inadempienza dell'obbligo di iscrivere nella contabilità di magazzino all'uopo prevista l'uscita della merce da un deposito doganale, al più tardi al momento di tale uscita, fa sorgere un'obbligazione doganale per la suddetta merce, anche qualora quest'ultima sia stata riesportata.

La società Eurogate è autorizzata a gestire un deposito doganale privato dal 2006. La contabilità di magazzino relativa a tale deposito è tenuta, conformemente all'autorizzazione, attraverso un programma informatico.

In quanto depositario, la Eurogate ha introdotto nel proprio deposito doganale privato merci non comunitarie provenienti dai suoi clienti al fine di rispedirle fuori dal territorio dell'Unione europea. Al momento della rimozione di tali merci dal deposito doganale sono state redatte le dichiarazioni do-

ganali per la loro riesportazione. In occasione di un controllo doganale, il 31 gennaio 2007, si è constatato che le uscite delle merci oggetto di controversia sono state iscritte nella contabilità di magazzino con un ritardo da 11 a 126 giorni e, dunque, troppo tardi rispetto a quanto previsto dall'articolo 105, primo comma, del codice doganale, in combinato disposto con gli articoli 529, paragrafo 1, e 530, paragrafo 3, del regolamento di applicazione.

Con un avviso di accertamento del 1° luglio 2008, lo Hauptzollamt ha reclamato dazi all'importazione per le merci iscritte tardivamente nella contabilità di magazzino. La Eurogate ha proposto ricorso avverso tale avviso, sostenendo in particolare che le iscrizioni tardive nella contabilità di magazzino delle uscite dal deposito doganale non configurano una violazione dei propri obblighi ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, dal momento che tale obbligo di iscrizione, che risulta dal combinato disposto degli articoli 105 del codice doganale e 530, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, deve essere adempiuto solo dopo l'appuramento del regime di deposito doganale.

Nutrendo dubbi sul senso da attribuire alla disposizione normativa rilevante ai fini della definizione, il giudice adito ha sospeso la causa e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia. Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dovesse essere interpretato nel senso che, in caso di merce non comunitaria, l'inadempienza dell'obbligo di iscrivere immediatamente nella contabilità di magazzino all'uopo prevista l'uscita della merce da un deposito doganale, benché quest'ultima sia

stata riesportata al momento dell'appuramento del regime di deposito doganale, faccia sorgere un'obbligazione doganale per la suddetta merce.

A tal proposito, la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda l'effetto dell'inadempienza di un obbligo sulla nascita di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 204 del codice doganale, nessuna disposizione del codice doganale e del suo regolamento di applicazione consente di stabilire che occorre distinguere tra un obbligo da eseguire prima dell'appuramento del regime doganale considerato e un obbligo da eseguire dopo un tale appuramento, oppure tra un obbligo cosiddetto "principale" e un altro cosiddetto "secondario".

L'obbligo di pagare dazi doganali in un caso del genere costituisce non già una sanzione amministrativa, fiscale o penale, bensì la mera conseguenza della constatazione del fatto che non sussistono le condizioni richieste ai fini dell'ottenimento del vantaggio derivante dall'applicazione del regime del deposito doganale, il che rende inapplicabile la sospensione e giustifica, di conseguenza, l'imposizione dei dazi doganali. Infatti, tale regime implica la concessione di un vantaggio condizionato che non può essere concesso se le condizioni ad esso relative non sono rispettate.

Peraltro, l'iscrizione tardiva nella contabilità di magazzino non rientra nell'elenco tassativo, contenuto all'articolo 859 del regolamento di applicazione, delle inosservanze che possono non aver avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime doganale considerato, talché il suo richiamo nella specie è stato ritenuto dalla Corte non pertinente.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione

Seac editoria fiscale

Operazioni Intracomunitarie e Modelli Intrastat



La presente pubblicazione viene proposta quale supporto essenziale per il professionista che desidera disporre di un punto fermo nella variegata e intricata materia degli scambi intracomunitari.

Va infatti evidenziato che la materia è stata oggetto di un importante intervento normativo (D.Lgs. n. 18/2010) di adeguamento del DPR n. 633/72 e del DL n. 331/93 alle direttive comunitarie emanate nel corso degli anni. Va altresì precisato che numerosi sono stati i chiarimenti dell' Agenzia delle entrate e che non mancano nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia, oltreché l' emanazione del recente Regolamento del Consiglio dell' Unione europea n. 282/2011.

Il testo spazia dal trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie agli adempimenti contabili relativi a ciascuna operazione. Sono affrontate le problematiche inerenti gli acquisti intracomunitari di automezzi, le operazioni di tentata vendita in ambito comunitario, il commercio elettronico nonché le modalità di compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (Modelli INTRASTAT). Con particolare riferimento a questi ultimi modelli sono forniti numerosi esempi di compilazione.

La territorialità nella disciplina IVA

Nel testo vengono analizzate, con taglio pratico ed operativo, le disposizioni in materia di individuazione del luogo di imposizione ai fini IVA delle prestazioni di servizi previste dalle direttive comunitarie entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2010. Tali modifiche vengono analizzate alla luce degli importanti chiarimenti forniti dal Regolamento UE n. 282/2011 e dalla Circolare dell' Agenzia delle entrate n. 37/2011. L' esame della disciplina viene affrontato in primo luogo ricordando alcune nozioni fondamentali in materia di territorialità IVA ed in secondo luogo analizzando le operazioni di riferimento ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi. In particolare per queste ultime si spazia dalle intermediazioni ai trasporti, dalla locazione e noleggio di beni mobili alla ristorazione e catering, dalla pubblicità alla consulenza, dai servizi tramite mezzi elettronici a quelli relativi ai beni immobili.

Non manca il richiamo alla normativa comunitaria e alle sentenze della Corte di giustizia al fine di comprendere al meglio la normativa introdotta dal legislatore nazionale nonché di risolvere eventuali problematiche che dovessero sorgere in relazione all' interpretazione della stessa. L' applicazione concreta delle regole della territorialità viene, inoltre, chiarita attraverso l' utilizzo di numerosi esempi e tabelle riassuntive. Vengono, poi, presi in considerazione, riportando esempi pratici di compilazione, tutti gli adempimenti IVA previsti a seguito dell' entrata in vigore della nuova disciplina in materia di territorialità (archivio VIES, obblighi Intrastat, fatturazione, registrazione, richieste di rimborso).



Le comunicazioni al fisco: - Operazioni Black List - Nuovi Elenchi Clienti e Fornitori



Negli ultimi anni il Legislatore si è concentrato su nuove misure volte a limitare l' evasione fiscale.

È il caso della comunicazione delle operazioni con Paesi "black list" e la nuova comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro).

L' elenco black list prevede la comunicazione all' Agenzia delle Entrate di cessioni ed acquisti di beni, nonché di prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i Paesi inclusi nella cosiddetta "black list". Il testo affronta l' obbligo di comunicazione dei clienti e fornitori black list introdotto dal D.M. 30 marzo 2010, sulla base dei chiarimenti forniti dalle Circolari dell' Agenzia delle Entrate n. 53/2010, n. 2/2011 e n. 27/2011. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ad € 3.000/3.600, introdotta dall' art. 21, D. L. n. 78/2010, e disciplinata dal Provvedimento 22 dicembre 2010, prevede l' obbligo di comunicare telematicamente all' Agenzia delle Entrate, in un unico adempimento annuale, per ciascun cliente/fornitore, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000, oppure € 3.600 (al lordo IVA) per le operazioni per le quali non sussiste l' obbligo di emissione della fattura e quindi documentate da scontrino/ricevuta fiscale.

I volumi possono essere prenotati al Centro Studi e Servizi srl del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - tel. 06 42004621 - e-mail: info@cnsd.it

Sportello internazionalizzazione

Il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha stipulato una convenzione con lo studio Giffoni per la fornitura di alcuni servizi messi a disposizione di tutti gli iscritti.

Lo sportello internazionalizzazione è uno strumento utile per tutti gli operatori dediti alle problematiche di commercio con l'estero in quanto permette l'aggiornamento continuo ed in tempo reale di tutte le disposizioni doganali.

Particolare importanza assume poi l'aggiornamento delle "regole di origine preferenziale", in quanto si potranno consultare tutti gli accordi di associazione dell'Unione Europea e le regole dei singoli accordi. I protocolli "origine" contenuti negli accordi preferenziali, sono disponibili per gli abbonati, al servizio "Sportello internazionalizzazione", in versione consolidata, sul sito "normativa comunitaria".

Il "pacchetto servizi", denominato "Sportello Internazionalizzazione" è offerto al costo di euro 252,00 IVA inclusa, mediante sottoscrizione di abbonamento annuale.

L'importo dell'abbonamento può essere versato mediante bonifico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –
AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA
intestato al:

Centro Studi e Servizi Srl
IT12V0558403201000000012922.

L'abbonamento è annuale e comprende:

MODULO DI ADESIONE

FAC-SIMILE

da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - tel. 06/42.00.46.21 / fax 06/42.00.46.28 / e-mail: info@cnsd.it

Il/la sottoscritto/a _____

(generalità complete)

con sede in _____

(indirizzo completo, telefono, fax, e-mail)

P. IVA _____

sottoscrive l'abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato "Sportello Internazionalizzazione" al costo di euro 252,00 (duecentocinquantadue) Iva inclusa. Dichiara di aver provveduto al pagamento a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura: _____

Data _____

Firma _____

"Normativa comunitaria"

- Codice doganale comunitario
- DAC
- Regole di origine preferenziale
- Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa comunitaria" è disponibile su internet. Tutte le norme contenute nelle pagine internet in questione possono essere salvate sul computer dell'abbonato. Ad ogni modifica di una norma contenuta nella "Normativa comunitaria", l'abbonato sarà avvisato direttamente via e-mail. Si accede alla pagina web "Normativa comunitaria" unicamente tramite la username e la password che verrà fornita ad ogni abbonato.

Bollettino @Dogana

- newsletter sulle novità in materia doganale comunitaria.

Il bollettino @dogana è inviato settimanalmente via e-mail direttamente a tutti gli abbonati.

Consulenza Doganale "breve"

fornita, su richiesta, via e-mail, direttamente dallo Studio Giffoni di Bruxelles:

- classificazione delle merci;
- interpretazione legislazione doganale;
- interpretazione delle regole di origine;
- consigli sui regimi doganali da applicare all'importazione;
- antidumping.

Classificazione doganale delle parti e degli accessori

Con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGE), del 16 giugno 2011, nel procedimento C-152/10 avente come oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla CGE, ai sensi dell'art. 267 TFU, dallo Hojesteret, con decisione 8 marzo 2010, si è fatta chiarezza su un argomento delicato quale può essere la classificazione doganale delle parti e degli accessori. Tale istanza è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la ditta Unomedical e il ministero danese delle imposte e delle accise (lo Skatteministeriet) relativamente alla classificazione doganale delle sacche di drenaggio dell'urina per cateteri e delle sacche di drenaggio destinate agli apparecchi di dialisi. In tale sentenza si è disquisito se tali oggetti andassero classificati come parti di "strumenti ed appa-

recchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali", oppure come "materie plastiche ed altri lavori di tali materie".

La CGE, nella sentenza, ha stabilito che la nozione di "parti" implica l'indispensabilità per il funzionamento e che la nozione di "accessori" presuppone che si tratti di organi di attrezzatura intercambiabili che rendono un apparecchio atto ad un particolare lavoro o che gli conferiscono possibilità supplementari o ancora che lo mettano in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale. In tale definizione viene implicitamente indicato che i prodotti in oggetto non possono essere classificati come "parti" né tantomeno come "accessori". Ri-

sulta infatti che il funzionamento di un catetere non dipende dalla presenza di una sacca di drenaggio per dialisi, in quanto il processo di depurazione del sangue è già concluso al momento dell'utilizzo di tale sacca che serve unicamente a raccogliere i liquidi eliminati. Inoltre, dette sacche, non consentono di rendere gli strumenti e gli apparecchi summenzionati atti a un particolare lavoro, né conferiscono loro possibilità supplementari o li mettono in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla loro funzione principale e quindi non possono essere qualificati come accessori. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, dette merci vanno classificate alla voce 3926 "Lavori di altre materie plastiche".

Mattia Carbognani
Studio Toscano



STUDIO DOGANALE

41012 CARPI (Mo)
Via Ferrara, 19 - Tel. (059) 683805
C.F. MST FNC 44701 E522Y
PIVA 01902420361
Patente N. 4805 rilasciata da:
Ministero delle Finanze
Dir. Gen. le Dogane
Iscritto Albo Professionale
Spedizionieri doganali di
Bologna al N. 487

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Consulenze in :

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**